Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 12 giugno** — **Numero 137**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale„ sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale„ presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1213, che modifica i termini per l'accertamento delle cause di invalidità e di morte e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497;

Visto il R. decreto legge 20 settembre 1922, n. 1306;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze per il conseguimento delle pensioni e degli altri assegni privilegiati di guerra, in dipendenza degli eventi di servizio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1306, debbono essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1923.

Trascorso tale termine le istanze saranno irricevibili.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 2.

Fermo restando le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 20 settembre 1922, numero 1306, il termine fissato dall'art. 2 di detto decreto è ridotto a sei mesi, entro il quale termine deve essere presentata, sotto pena di decadenza, anche l'istanza per il conseguimento della pensione o dell'assegno privilegiato di guerra.

Art. 3.

Le istanze di cui ai precedenti articoli debbono essere presentate direttamente al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, che ne rilascerà regolare ricevuta, ed inviate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1215, che proroga i termini per la prosecuzione dei lavori di ricerca, allacciamento e utilizzazione di acque ad uso potabile nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 665;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, 14 luglio 1918, n. 1068 ed il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1585;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno proseguiti fino al 30 giugno 1923 i lavori già approvati ed iniziati di ricerca, escavazione, allacciamento ed utilizzazione di acque ad uso potabile in Sardegna, nei modi stabiliti dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Le spese relative faranno carico al capitolo 154 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 1021, che dà piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana:

1. Convenzione sulla disoccupazione;
2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;
3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
TEOFILO ROSSI.
A. DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

I.

CONVENZIONE SULLA DISOCCUPAZIONE.

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere relative ai mezzi di prevenire la disoccupazione e di porre rimedio alle sue conseguenze », questione che costituisce il secondo oggetto dell'ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain, del 10 settembre 1919:

Art. 1.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione comunicherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro ad intervalli quanto più brevi possibili e che non dovranno oltrepassare tre mesi, ogni informazione disponibile statistica o di altro genere relativa alla disoccupazione comprese le notizie sui provvedimenti adottati o da adottare, per lottare contro la disoccupazione. Ogni volta che sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che possa essere fatta la comunicazione nei tre mesi successivi alla fine del periodo al quale esse si riferiscono.

Art. 2.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovrà stabilire un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposto alla sorveglianza di una Autorità Centrale. Dei Comitati, che dovranno comprendere Rappresentanti degli industriali e degli operai, saranno nominati e consultati per tutto quanto si riferisce al funzionamento di questi Uffici.

Allorchè coesistono Uffici gratuiti, pubblici e privati, dovranno esser presi provvedimenti allo scopo di coordinare le operazioni di questi Uffici secondo un piano nazionale.

Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, d'accordo coi paesi interessati.

Art. 3.

I Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione e che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, in condizioni stabilite di comune accordo tra i Membri interessati, adottare delle misure per cui i lavoratori appartenenti ad un Membro, che lavorano nel territorio di un altro, potranno percepire l'indennità di assicurazione uguale a quella di cui godono i lavoratori appartenenti a quest'ultimo.

Art. 4.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 5.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue Colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 6.

Non appena le ratifiche di tre Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 7.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario Generale della Società delle Nazioni, ma essa vincolerà soltanto i Membri i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 8.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1921 ed

a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 9.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.

II.

CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego delle donne durante la notte », questione che costituisce il terzo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un Progetto di Convenzione internazionale,

adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della Parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione, saranno considerate come « aziende industriali », specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti, demoliti, ovvero le materie subiscono una qualsiasi trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricità e delle forze motrici di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, di ferrovie, di tramvie, porti, docks, imbarcatoi, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gaz, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati.

In ciascun paese l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione fra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2.

Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino.

Nei paesi nei quali nessun regolamento pubblico si applica ancora all'impiego delle donne durante la notte negli stabilimenti industriali, il termine « notte » potrà provvisoriamente e per un periodo massimo di tre anni, significare, per determinazione del Governo, un periodo di dieci ore solamente, il quale comprenderà l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Art. 3.

Le donne senza distinzione di età non potranno essere impiegate durante la notte in nessuna azienda industriale pubblica o privata, nè in nessuna dipendenza di essa, eccettuate le aziende nelle quali sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia.

Art. 4.

L'art. 3 non si applicherà:

a) nei casi di forza maggiore, quando in una qualsiasi intrapresa si verifica una interruzione di lavoro che era impossibile a prevedere e che non abbia carattere periodico;

b) nei casi nei quali il lavoro si compia sia su materie prime sia su materie che fossero suscettibili di deteriorarsi rapidamente quando il lavoro notturno è necessario per salvare questi materiali da perdita inevitabile.

Art. 5.

Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione potrà essere sospesa dal Governo per qualsiasi azienda industriale, eccettuate le fabbriche quali sono definite dalla legge nazionale.

Di ciascuna industria esentata sarà fatta notificazione all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 6.

Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi nei quali circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo notturno indicato all'articolo 3 potrà essere ridotta a dieci ore durante 60 giorni all'anno.

Art. 7.

Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo di notte può essere più corto di quello fissato dagli articoli suindicati, a condizione che venga accordato un riposo di compenso durante il giorno.

Art. 8.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 9.

Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarle alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la propria decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie, oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 10.

Non appena le ratifiche dei due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata eseguita dal Segretario Generale della Società delle Nazioni ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la propria ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 12.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 13.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretariato Generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 15.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.

III.

CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI IMPIEGATI NELL'INDUSTRIA

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego degli adolescenti: durante la notte », questione che costituisce il quarto oggetto dell'ordine del giorno della Sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti o demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione; compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione della elettricità e della forza motrice di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di qualsiasi costruzione ed edifici di ogni genere, di ferrovie, tramvie, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata (o acqua), compreso lo scarico delle merci nei docks, quais, depositi, magazzini generali, ad eccezione del trasporto a mano.

In ciascun paese, l'autorità competente determinerà la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2.

Salvo i casi previsti qui appresso è proibito di impiegare durante la notte gli adolescenti di meno di 18 anni nelle aziende industriali pubbliche o private o nelle loro dipendenze, ad eccezione di quelle in cui sono impiegati solamente membri di una stessa famiglia.

Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai giovani di età superiore ai 16 anni i quali sono impiegati, nelle industrie qui sotto indicate, a lavori che, per la loro stessa natura, debbono necessariamente essere continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere; lavori nei quali s'impiegano forni a riverbero o a rigeneratori e lavori di galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro (eccettuate le fabbriche di conserva).

b) vetrerie;

c) fabbriche di carta;

d) zuccherifici;

e) riduzione del minerale d'oro.

Art. 3.

Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore consecutive almeno, che comprenda l'intervallo fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere prevista una deroga per quanto si riferisce al periodo di riposo indicato al paragrafo precedente quando l'intervallo fra i due periodi di lavoro è ordinariamente di 15 ore, ma non mai quando questo intervallo è minore di 13 ore.

Allorquando la legislazione nazionale proibisce il lavoro notturno a tutto il personale impiegato alla fabbricazione del pane si potrà sostituire, in questa industria, il periodo compreso fra le 9 di sera e le 4 del mattino al periodo compreso fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

— Nei paesi tropicali nei quali il lavoro è sospeso durante un certo tempo nel mezzo della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore a 11 ore, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicheranno al lavoro notturno degli adolescenti di età fra i 16 e 18 anni allorchè un caso di forza maggiore che non poteva essere nè previsto nè impedito e che non ha carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di un'azienda industriale.

Art. 5.

Per quanto si riferisce alla applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 non si applicherà che agli adolescenti di età inferiore ai 15 anni, e, a partire dalla data suindicata, esso non si applicherà che agli adolescenti di età inferiore ai 16 anni.

Art. 6.

Per quanto si riferisce all'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine « aziende industriali » comprenderà soltanto le « fabbriche » definite come tali nella « legge sulle fabbriche dell'India » (Indian Factory Act) e l'articolo 2 non si applicherà agli adolescenti di sesso maschile che hanno più di 14 anni.

Art. 7.

Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di età potrà essere sospeso dal Governo in circostanze particolarmente gravi ed allorquando l'interesse pubblico lo esige.

Art. 8.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 9.

Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o a quei possedimenti e protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarla alle condizioni locali.

Ogni Membro dovrà notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la propria decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 10.

Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al segretariato, il Segretario Generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notificazione sarà stata registrata dal Segretario Generale della Società delle Nazioni ma essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 12.

Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 13.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 15.

I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro degli Affari Esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1122, concernente l'applicazione della imposta sugli esercenti industria e commercio da parte della Camera di commercio di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 febbraio 1901, n. LXXVI (parte supplementare) che autorizza la Camera di Commercio e Industria di Vicenza ad imporre un'annua tassa sui commercianti e industriali del distretto camerale ed approva il relativo regolamento;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio ed il Regolamento per l'attuazione della legge medesima approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 13 aprile 1913, n. 498, che approva un nuovo regolamento per la riscossione della tassa suddetta;

Vista la deliberazione 30 maggio 1922 della suindicata Camera di Commercio;

Udito il parere del Consiglio Superiore del Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio e Industria di Vicenza è

autorizzata ad applicare una imposta sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

L'imposta non potrà oltrepassare il limite massimo di lire una per ogni cento lire di reddito netto.

Entro detto limite ogni anno la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'Industria e il Commercio la determinazione della effettiva aliquota dell'imposta da applicare per ciascun esercizio.

Art. 3.

Sono esenti dall'imposta i redditi inferiori alle lire cinquecento.

Art. 4.

L'applicazione dell'imposta sarà fatta secondo le norme contenute nell'annesso regolamento visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Sono abrogati i citati R. decreti 14 febbraio 1901, n. LXXVI, e 13 aprile 1913, n. 498.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per l'applicazione e la riscossione della Imposta Camerale nel Distretto della Camera di Commercio e Industria della Provincia di Vicenza.

Art. 1.

La Camera di Commercio e Industria della Provincia di Vicenza applica una imposta sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale, esercitata nel proprio distretto.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Agenti delle Imposte della circoscrizione compileranno, distintamente per ogni comune, e a spese della Camera, l'elenco dei redditi principali soggetti all'imposta di ricchezza mobile per l'anno successivo compresi nella Categoria B e nel Gruppo XXVI della Categoria C e, autenticati con la propria firma, li spediranno alla Camera. Lo stesso dovrà farsi entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli suppletivi per le partite comprese nei ruoli stessi.

Detti elenchi indicheranno il cognome e nome o ditta del contribuente, in ordine alfabetico, la natura e la località dell'esercizio, il reddito netto accertato per le categorie indicate.

Art. 3.

I redditi di esercizi di nuova istituzione e di quelli non compresi nel ruolo di ricchezza mobile devono essere denunciati alla Segreteria della Camera entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Analoga denuncia deve essere fatta alla Camera di Commercio da parte delle ditte, società ed enti che hanno sede oppure esercizi commerciali, industriali, agenzie, rappresentanze, succursali, filiali, depositi e simili fuori della circoscrizione della Camera, limitatamente al reddito netto imputabile agli esercizi o alla sede esistenti nel distretto camerale.

Decorso il termine predetto, la Camera procederà d'Ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

La Camera stessa poi, valendosi delle informazioni che crederà di assumere, potrà rettificare le denuncie presentate.

A tale scopo la Camera avrà diritto di farsi comunicare tutte le occorrenti notizie sia dagli agenti delle imposte anche di altre circoscrizioni camerali sia da qualsiasi altro ufficio competente oltre che dalle stesse ditte tenute alla denuncia.

Per le società obbligate per legge alla pubblicazione dei bilanci, l'imposta camerale potrà essere commisurata sull'utile netto risultante dal bilancio, senza riguardo al modo col quale è stato valutato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Ricevuti gli elenchi, di cui al n. 2 e definiti i redditi di cui all'art. 3, la Camera entro il mese di febbraio forma la matricola dell'imposta, che dovrà indicare il cognome e nome o ditta del contribuente, la natura e il luogo dell'esercizio e il reddito netto accertato agli effetti della imposta camerale. Detta matricola verrà pubblicata per non meno di 10 giorni all'albo camerale.

Le nuove inscrizioni o le variazioni in aumento in confronto all'anno precedente che non risultino dai ruoli d'imposta di ricchezza mobile già pubblicati saranno notificate agli interessati per mezzo del messo comunale o di lettera raccomandata.

Art. 5.

In base alla matricola saranno compilati i ruoli delle partite non contestate e definite i quali dovranno indicare il numero progressivo di ciascuna inscrizione, il cognome e nome o ditta e indirizzo del contribuente, la specie del commercio o dell'industria esercitati, l'ammontare dell'imposta che sarà calcolata arrotondando i redditi di 100 in 100 lire.

I ruoli così compilati — corredati da un riassunto del carico distinto per comuni — verranno approvati e trasmessi dalla Camera di Commercio, entro il mese di aprile al R. Prefetto per il visto di esecutorietà.

Art. 6.

Eseguita la pubblicazione di cui all'art. 68 del Regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 245 i ruoli saranno immediatamente trasmessi dai Sindaci, per la riscossione, al rispettivo Esattore Comunale, ritirandone ricevuta da inviare entro tre giorni alla Camera colla indicazione dell'ammontare della somma complessiva del ruolo e della data di consegna.

Art. 7.

Per quanto riguarda i ricorsi valgono le disposizioni dell'art. 67 del Regolamento sulle Camere di Commercio.

Non sono ammessi ricorsi relativi alla entità del reddito quando questo corrisponde a quello accertato dall'Agenzia delle Imposte o quando sia stato stabilito mediante accordo fra il contribuente e l'Ufficio della Camera.

Le cessazioni o riduzioni di reddito che si verificassero du-

rante l'anno danno diritto a restituzione totale o parziale della tassa purchè le domande siano corredate da documenti che comprovino lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile e siano presentate entro sei mesi dal pagamento della imposta.

Art. 8.

L'esazione della imposta sarà fatta in una sola volta e, di regola, in coincidenza con terza rata di pagamento delle imposte dirette. Tuttavia, al momento della approvazione dei ruoli di cui all'art. 5, la Camera potrà per speciali motivi differire la riscossione della imposta stessa ad altra epoca, sempre in corrispondenza con una rata di pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Il versamento della imposta al Ricevitore provinciale da parte degli Esattori sarà effettuato nei termini di legge, al netto degli aggi di riscossione loro spettanti e stabiliti in misura identica a quelli che essi percepiscono per le imposte erariali.

Il Ricevitore Provinciale dovrà versare al Cassiere della Camera entro tre giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente capoverso, le somme che riscuoterà dagli Esattori al netto degli aggi spettantigli.

Al Ricevitore provinciale, alla data di scadenza dell'imposta sarà inviato dalla Camera copia del riassunto del carico pei vari comuni reso esecutivo dal Prefetto.

Art. 10.

Le quote riconosciute inesigibili saranno rimborsate all'Esattore su presentazione di dichiarazione dell'Agenzia delle Imposte comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile o su presentazione di processo verbale di pignoramento negativo, vidimato dal Sindaco.

Art. 11.

Quanto è disposto nel presente regolamento per il ruolo principale vale anche per i ruoli suppletivi, salvo il decorso dei termini che sarà analogamente fissato dalla Camera di volta in volta che si presenterà la necessità della compilazione di tali ruoli.

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si avrà riguardo, oltre che alla legge 20 marzo 1910 n. 121 e al relativo regolamento approvato con R. Decreto 19 febbraio 1911 n. 245 alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto siano applicabili.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro per l'Industria ed il Commercio
f.to: TEOFILO ROSSI.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1199, che inscrive nel quadro del R. naviglio le RR. navi «Marte», «Livenza» e «Italia».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 4 gennaio 1923, n. 43;
Visto il R. decreto in data 4 marzo 1923, n. 715;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. nave sussidiaria di 2ª classe *Marte*, temporaneamente ceduta all'esercizio di navigazione delle Ferrovie dello Stato, è reinscritta nel quadro del R. naviglio a datare dall'11 aprile 1923.

Art 2.

La R. nave *Livenza*, già inscritta nel quadro del R Naviglio fra le navi sussidiarie di 2ª classe, viene classificata nel quadro stesso fra le navi di uso locale (cisterne).

Art. 3.

Il piroscafo *Palasciano*, già appartenente alla ex-marina mercantile a. u., è temporaneamente inscritto nel quadro del R. Naviglio fra le navi sussidiarie di 1ª classe, a datare dal 16 maggio 1923, assumendo il nome di *Italia*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1139, che stabilisce da quali prove di esami possono essere esonerati i giovani provenienti da classi dell'Accademia navale di Livorno per essere ammessi a classi del Liceo e dell'Istituto tecnico o conseguire la licenza da detti Istituti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678;
Veduto l'art. 27 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217, che approva il regolamento per gli esami nelle scuole medie e normali, in applicazione della legge predetta e la tabella *A* annessa al decreto stesso;
Veduto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1966, che modifica la tabella *A*, di cui sopra, relativamente agli esami di integrazione per il passaggio dagli Istituti nautici a quelli tecnici o per conseguire la licenza dagli Istituti tecnici e dai licei;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1303, col quale sono apportate modificazioni all'ordinamento della Regia Accademia navale approvato con R. decreto 14 marzo 1915, n. 495;
Udita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta alla tabella *A* annessa al R. decreto 22 giugno 1913, n. 1217, e alla tabella *A-bis* annessa al R. decreto 24 giugno 1921, n. 1966, è approvata la tabella *A-ter* unita al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato dell'istruzione pubblica, con la quale si stabilisce da quali prove di esami possono essere esonerati i giovani provenienti da classi dell'Accademia navale di Livorno per essere ammessi a classi del Liceo o dell'Istituto tecnico o conseguire la licenza da detti Istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A-*ter*.

Istituto da cui proviene il candidato	Titolo di cui è provvisto il candidato	Sezione	Esame a cui aspira il candidato	Intervallo di tempo	Prove delle quali il candidato può essere dispensato	Programmi sui quali dovranno essere dati esami di integrazione
R. Accademia navale ordinata secondo il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495 e 6 luglio 1922, n. 1303 (il quale ultimo decreto fissa i titoli di studio dei quali devono essere muniti i giovani per essere ammessi come allievi alla R. Accademia e prescrive i programmi degli insegnamenti in questa)	*Promozione alla 2ª classe* Allievi provveduti di licenza del ginnasio classico o moderno	Allievi di vascello e macchinisti	Ammissione alla 2ª classe di liceo	—	Italiano, storia, matematica, storia naturale	1ª liceale
	Promozione alla 2ª classe Allievi provveduti della promozione dalla 2ª classe d'Istituto tecnico o nautico		Ammissione alla 4ª classe d'Istituto tecnico in qualsiasi sezione	—	Italiano, francese	3ª d'Istituto della sezione nella quale viene chiesta l'ammissione
	Promozione alla 3ª classe Allievi provveduti di licenza del ginnasio classico o moderno		Ammissione alla 3ª classe di liceo	—	Italiano, storia, matematica, fisica e chimica, storia naturale	1ª e 2ª liceale
	Promozione alla 3ª classe per tutti gli allievi, qualunque sia la loro provenienza		La licenza del liceo	1° anno	Italiano, storia, matematica, fisica e chimica, storia naturale	1ª, 2ª e 3ª liceale
	Idem		Licenza d'Istituto tecnico in qualsiasi sezione	—	Italiano, storia, francese, inglese, matematica, chimica (programma del 3° corso) fisica generale	2° biennio dell'Istituto nella rispettiva sezione

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: GENTILE.

Relazione e Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1202, che autorizza una 34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 145.750 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità di carattere urgente manifestatesi nei servizi delle Amministrazioni del tesoro, degli affari esteri, della istruzione pubblica e della guerra, e per le quali non si palesavano sufficienti i fondi disponibili nei rispettivi bilanci, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la occorrente somma di L. 145.750 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Tale somma è da assegnarsi, ripartitamente, fra gli stati di previsione dei Ministeri indicati per le seguenti causali:

Ministero del tesoro:

L. 12,000 per spese postali.

L. 20,000 per indennità relative ad incarichi e studi diversi, dovute a funzionari di altre Amministrazioni.

L. 5000 per spese casuali.

L. 15,000 per provvista di stampati occorrenti ai servizi del debito pubblico.

L. 15.000 per spese di funzionamento del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Ministero della guerra:

L. 7000 per pagamento di lavori di traduzione degli atti di morte dei militari deceduti all'estero.

Ministero degli affari esteri:

L. 40.000 per spese politiche del R. Consolato generale di Spalato.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 26.750 per competenze ai professori del R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma, in relazione alle soprattasse pagate dalle alunne dell'Istituto medesimo.

L. 5000 per sussidio al Comitato Olimpico studentesco italiano per la partecipazione degli studenti alle gare di atletismo in Parigi.

Il presente decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste incritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19.042.130 rimane disponibile la somma di L. 957.870;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 34ª prelevazione nella somma di lire centoquarantacinquemilasettecentocinquanta (L. 145.750) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 56-*bis* (nuovo). Spese per il funzionamento del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, istituito col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21	15.000 —
Cap. n. 93. Spese postali	12.000 —
Cap. n. 100. Spese di stampa, ecc.	15.000 —
Cap. n. 101. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni	20.000 —
Cap. n. 112. Spese casuali	5.000 —

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 54-XII (nuovo). Assegnazione per spese civili e politiche del R. Consolato generale italiano in Spalato	40.000 —

Ministero dell'istruzione pubblica.

Cap. n. 146-V (nuovo). Somma corrispondente all'ammontare delle sopratasse di inscrizione pagate dalle alunne del R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma, da distribuire fra i professori ordinari e straordinari dell'Istituto predetto ai sensi del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1595	26.750 —
Cap. n. 163-*ter* (nuovo). Sussidio a favore del Comitato Olimpico studentesco italiano per la partecipazione degli studenti universitari italiani alle gare mondiali di atletismo che avranno luogo in Parigi nel maggio 1923	5.000 —

Ministero della guerra:

Cap. n. 10. Spese casuali	7.000 —
	145.750 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1203, che autorizza una 35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 190.500 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra l'unito schema di decreto col quale, in esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, è autorizzata una prelevazione di L. 190.500 dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, allo scopo di provvedere a spese urgenti e indilazionabili.

Tale somma viene inscritta per L. 50.000 nello stato di previsione del Ministero delle finanze per spese della riproduzione zincografica delle mappe catastali, e per L. 140.500 in quello del

Ministero della istruzione pubblica per rimborso all'Amministrazione dell'Ospedale di San Matteo in Pavia delle maggiori spese dalla stessa sostenute negli anni scolastici 1913-914 e 1914-915 per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19.187.880 rimane disponibile la somma di L. 812.120;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di lire Centonovantamilacinquecento (L. 190.500) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati:

Ministero delle finanze:	
Cap. n. 40. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, ecc.	50.000 —
Ministero dell'Istruzione pubblica:	
Cap. n. 149 *IV* (nuovo). Somma dovuta all'Amministrazione dell'ospedale di San Matteo in Pavia per le maggiori spese dalla medesima sostenute negli anni scolastici 1913-1914 e 1914-1915 per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città.	140.500 —
	190.500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per la giustizia ed affari di culto, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del delitto di tratta delle donne e dei fanciulli

Art. 1.

Oltre quanto è disposto dal capo III, titolo VIII, libro II, del Codice penale, chiunque, per servire all'altrui libidine, ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una persona minore degli anni 21 a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila, ancorchè consti del consenso della persona.

Qualora il delitto sia commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode, ovvero sopra persona minore degli anni dodici la reclusione è da uno a sei anni, e la multa non è inferiore alle lire cinquecento.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge sull'emigrazione testo unico 13 novembre 1919, n. 2205.

Art. 2.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza, minaccia abuso di autorità, inganno o altro mezzo di coazione o di frode ingaggia, sottrae, conduce o fa condurre fuori della propria dimora una donna maggiore degli anni ventuno a scopo di prostituzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Nei casi previsti in questo e nel precedente articolo la pena è aumentata da un terzo alla metà, allorchè il delitto si compia a scopo di prostituzione all'estero.

Art. 3.

Il colpevole dei delitti preveduti nei precedenti articoli è punito nel Regno anche quando il reato sia stato commesso all'estero, purchè ne sia stata iniziata l'esecuzione con mezzi idonei nel territorio del Regno.

Il cittadino è giudicato nel Regno, anche se il reato sia stato commesso o tutti gli atti di esecuzione siano stati iniziati all'estero.

Nei suddetti casi si procede di ufficio anche nella ipotesi prevista dall'articolo 348 del Codice penale; e non si applica al cittadino italiano, colpevole, la diminuzione di pena stabilita nella prima parte dell'art. 5 del Codice stesso.

Restano salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Art. 4.

Le disposizioni del libro I, titolo VIII, del Codice penale si applicano anche nel caso di condanne pronunciate nel territorio degli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale

contro la tratta delle donne e dei fanciulli conclusa a Ginevra il 18 ottobre 1921, per i delitti indicati negli articoli precedenti.

Art. 5.

Le disposizioni del capo IV, titolo VIII, libro II del Codice penale, esclusa quella di cui all'art. 350 del detto Codice, si applicano anche nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti.

CAPO II.

Delle agenzie di collocamento di donne.

Art. 6.

Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie pubbliche o uffici pubblici di collocamento o di impiego di donne all'interno o all'estero per l'esercizio di qualsiasi arte, mestiere o professione senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza non può essere accordata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale a tempo maggiore di un anno, per qualsiasi reato, o a chi fu condannato a pena anche minore per alcuno dei delitti contemplati dal libro II, titolo VIII, IX e X del Codice penale, o dal presente decreto, o a chi non possa provare la sua buona condotta.

Può essere rifiutata al coniuge della persona che si trovi in alcuna delle condizioni sovraindicate.

La licenza non può neppure essere accordata alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza è personale e dura un anno. Sarà revocata quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopraindicate.

Essa è soggetta al pagamento della tassa fissata al n. 24 tabella A della tariffa annessa, allegato 7, del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

Art. 7.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, e deve essere sempre subordinata al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate sentita la Camera di commercio.

La cauzione servirà a garantire il pagamento delle penalità a cui eventualmente possa essere condannato l'esercente nella gestione dell'agenzia od ufficio, nonchè il risarcimento dei danni dipendenti da reato in cui l'esercente possa essere incorso per ragione della gestione anzidetta.

Art. 8.

Sono applicabili alla gestione dell'agenzia o dell'ufficio le norme stabilite nell'art. 70 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª).

L'agenzia o ufficio può essere condotto a mezzo di interposta persona, semprechè questa abbia i requisiti a norma dell'art. 6 e si abbia la preventiva autorizzazione dell'autorità di P. S. che rilasciò la licenza, e che dovrà constatare l'esistenza dei requisiti stessi nella persona del rappresentante.

Contro i provvedimenti previsti dal presente decreto è ammesso il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo, è punito a termini degli articoli 419 e 450 del Codice penale.

CAPO III.

Dell'Ufficio centrale italiano.

Art. 10.

Presso il Ministero dell'Interno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

Tale ufficio ha per compito:

a) di raccogliere tutte le notizie relative all'arruolamento di persone a scopo di prostituzione;

b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla Convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno per i delitti contemplati nel presente decreto che riguardino stranieri;

c) di vegliare affinchè le autorità e gli agenti di pubblica sicurezza esercitino, specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere;

d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione in Italia allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione;

e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio e in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad Istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi;

f) di disporre perchè siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitino sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale;

g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici o agenzie che si occupino del collocamento di donne;

h) di curare quant'altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico interno o internazionale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si intendono estese in quanto siano applicabili, anche ai territori delle colonie del Regno.

Il limite di età di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto è ridotto ad anni 16 per gli indigeni della Somalia Italiana, dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica.

La concessione della licenza prevista dall'art. 6 spetta ai commissari regionali, i quali determineranno pure la forma e la misura della cauzione prescritta dal successivo art. 7.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — FEDERZONI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 1216, che abroga il R. decreto-legge 3 novembre 1922, n. 1536, concernente l'aumento delle indennità di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 19 aprile 1907, n. 202, e 19 gennaio 1911, n. 69, che stabiliscono le indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1157, che ha esteso la concessione della predetta indennità ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli ufficiali ed agenti del Corpo delle guardie di città, sostituito dal 7 ottobre 1919, dal Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

Visto pure il Nostro decreto 10 giugno 1920, n. 854, che fra l'altro, ha stabilito i casi nei quali è concessa l'indennità suindicata agli ufficiali, graduati o militari dell'arma dei RR. carabinieri e della R. guardia per la pubblica sicurezza nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi;

Visto ancora il Nostro R. decreto 3 novembre 1922, n. 1536, col quale l'indennità predetta veniva temporaneamente elevata a decorrere dal 20 ottobre 1922;

Considerato che col 15 novembre 1922 ebbero a cessare le speciali ragioni che motivarono l'aumento determinato col citato ultimo R. decreto 3 novembre 1922, n. 1536;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri dell'interno e della guerra, di concerto con quello del tesoro e finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suindicato R. decreto 3 novembre 1922 è abrogato a datare dal 15 novembre stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1217, che sopprime il Commissariato civile per le opere pubbliche e per i rimboschimenti nella Basilicata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, con la quale fu istituito il Commissariato civile per la esecuzione delle opere pubbliche e per i rimboschimenti nella Basilicata;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445, con cui le funzioni di commissario civile furono deferite al prefetto di Potenza, coadiuvato da un Consiglio di Commissariato e da un ufficio amministrativo;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e con i ministri delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 maggio 1923 il Commissariato civile per le opere pubbliche e per i rimboschimenti nella Basilicata, è soppresso.

Ai compiti ad esso attribuiti provvederanno direttamente, secondo la rispettiva competenza, i ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura, i quali cureranno la liquidazione della gestione del Commissariato anche nei riguardi dei terzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1219, che stabilisce la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 9 maggio 1923;

Veduti i Regi decreti 14 gennaio 1923, n. 480, e 8 marzo 1923, n. 720, coi quali veniva stabilita la misura del contributo dovuto al Sindacato suddetto in via provvisoria fino a definitiva deliberazione dell'assemblea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527 e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire dieci per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire dieci verrà ripartito nel modo seguente:

a) lire sette per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1923 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904 n. 396;

b) lire tre per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1923 a norma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1221, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione del monumento commemorativo della Vittoria in Fagarè di Piave.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del Monumento commemorativo della Vittoria in Fagarè di Piave.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1230, che proroga alcuni termini del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, relativo alla sistemazione giuridica del personale proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scadenza del termine di cui all'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è prorogata di tre mesi e quella di cui al successivo art. 2 a tutto l'anno corrente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, riguardante la istituzione dei tributi locali nel comune di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro delle finanze;

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto il Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, e il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1746;

Veduto il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Veduto lo statuto per la città di Trento;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la deliberazione 30 settembre 1922, n. 3033/2 III, della Giunta provinciale straordinaria per la Venezia Tridentina, con la quale il comune di Trento veniva autorizzato ad applicare, per l'esercizio 1922, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in data 4 e 5 luglio 1922, fra altri tributi, le seguenti tasse:

1° tassa di soggiorno del 5 % sul prezzo di locazione delle camere occupate da forestieri in alberghi od altri esercizi pubblici;

2° tassa sui cani;

a) lire 80 per i cani di lusso;

b) lire 40 per i cani da caccia e da guardia, nonchè per tutti gli altri non compresi nella seguente categoria;

c) lire 10 per i cani adibiti esclusivamente alla custodia degli edifici rurali e del gregge, o tenuti a scopo di commercio;

3° tassa di lire 25 per ogni cavallo da lavoro od altro equino, tenuto in eccedenza ad un solo capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Errata-corrige.

A pag. 2793 della *Gazzetta ufficiale*, n. 80, del 5 aprile 1923, alla colonna 2ª ed alla 3ª, intestazione che dice:

«3,50 0/0 - 114165 — Comunità di Corneto Tarquinia (Roma), ecc., rendita L. 38,50: il numero d'iscrizione deve essere 114164 anzichè 114165 come erroneamente è stato indicato da questo Ufficio».

* * *

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Conti Giovanni fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita L. 200 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Zanivolli Giovanni di Ernesto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3984 — Data della ricevuta: 27 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Dragone notaio Adolfo fu Giovan Giuseppe, denunziato lo smarrimento dall'Intendenza di finanza di Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1000 P. N. 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 7 giugno 1923, in Cerlongo, provincia di Mantova è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 11 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	138 65	Dinari	—
Londra	99 87	Corone jugoslave	—
Svizzera	389 25	Belgio	119 25
Spagna	327 —	Olanda	8 525
Berlino	0 028	Pesos oro	17 40
Vienna	0 03	Pesos carta	7 65
Praga	64 50	New York	21 64

Oro 417 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 62	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 31	—

CONCORSI

OPERA DI PREVIDENZA

per gli orfani del personale civile e militare dello Stato presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza
Roma - Via Goito n. 4 - Roma

AVVISO DI CONCORSO

In conformità della deliberazione in data 26 aprile 1923 del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923, numero 614, e del regolamento approvato con R. D. 10 aprile 1921, n. 422:

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo ordinario dello Stato e della R. Casa, degli ufficiali e dei marescialli del R. esercito, della R. marina, dei RR. carabinieri,

della R. guardia di finanza, degli ufficiali della R. guardia, degli appartenenti al corpo delle guardie di P. sicurezza, morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma, assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione del servizio (esclusi quindi gli orfani degli impiegati dei ruoli aggiunti del catasto e del Genio civile, delle ferrovie dello Stato, degli ufficiali morti in congedo, gli orfani di coloro che cessarono dal servizio dopo la cessazione dell'iscrizione all'Opera della propria categoria, gli orfani naturali, ecc.) per il conferimento, a partire dall'anno scolastico 1923-924, di:

N. 140 posti gratuiti in Convitti maschili;

N. 60 posti gratuiti in Convitti femminili;

N. 800 borse di studio ad orfani od orfane, così ripartite:

N. 300 di L. 1000 per: le scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le scuole complementari, per il corso inferiore dell'Istituto magistrale, per il ginnasio inferiore e per il corso inferiore dell'Istituto tecnico.

N. 200 di L. 1500 per: le scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore.

N. 250 di L. 2000 per: le scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'Istituto tecnico, per il corso superiore dell'Istituto magistrale e per il liceo classico o il liceo scientifico (escluso il liceo femminile).

N. 47 di L. 3000 per: le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore.

N. 3 di L. 3000 per: corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero per la durata massima di 3 anni, ad orfani di merito eccezionale laureati dal 1921 in poi.

Le borse saranno pagate a rate, a presentazione di certificati di iscrizione e, poi di frequenza e buona condotta in un Istituto regio o pareggiato.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

Degli orfani di uno stesso impiegato o militare uno solo può partecipare al concorso.

Gli orfani che concorrono ai posti nei Convitti debbono avere non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª elementare.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità.

Per le scuole professionali di 1° grado basta il relativo titolo d'ammissione o la licenza elementare (cioè: promozione alla 5ª elementare, o anche alla 4ª elementare se l'orfano ha compiuto il 12° anno di età, o diploma di maturità).

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 luglio 1923 all'Opera di previdenza via Goito, n. 4, Roma, corredate di tutti i documenti a tergo indicati: per giustificati motivi potranno essere presentate entro il 31 agosto 1923; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera o legalizzati senza spesa.

(Art. 19, R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° la domanda nella quale deve essere indicato solamente:

a) la qualifica dell'impiegato, dell'ufficiale o del maresciallo;

b) l'Amministrazione, il comando o il reggimento ai quali apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre (si scelga il migliore per non perdere il beneficio);

e) se si domanda l'ammissione in Convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole di arti e mestieri. L'Opera si riserva ogni decisione in proposito anche durante il ricovero;

2° l'atto di morte dell'impiegato o del militare (legalizzato dal presidente del tribunale *).

3° l'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare (legalizzato dal presidente del tribunale *);

4° l'atto di nascita dell'orfano che concorre (legalizzato dal presidente del tribunale *);

5° il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo.

Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello « stato di servizio » dell'impiegato o del militare;

6° un certificato municipale da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una Borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale Ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi (deve essere autenticato dal prefetto *);

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

7° un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (vedi circolare 55 Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione n. 45 del 1921) dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio di giugno 1923 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1923.

Per gli studenti universitari, un certificato dal quale risulti testualmente: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1922-923; 3° quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

Per i concorrenti alle 3 borse di perfezionamento, un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, nonchè le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

(I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto*).

Non sono validi i certificati di scuola privata. Non debbono essere inviate pagelle e diplomi originali.

8° un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti da tutte le persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6;

9° qualora l'orfano domandi il ricovero dovrà essere esibito un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione

*) Qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma.

fisica dell'orfano e l'esenzione da malattie contagiose e il certificato di vaccinazione o di rivaccinazione. (Devono essere autenticati dal sindaco e dal prefetto *);

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto;

10° l'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare se l'orfano che concorre è privo di madre. (Deve essere legalizzato dal presidente del tribunale *)

11° l'atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di entrambi i genitori.

Avvertenze.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, della quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura le riparazioni e le rinnovazioni del corredo prescritto dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Agli orfani degli impiegati e dei militari indicati nel presente avviso che abbiano cessato dal servizio anteriormente al febbraio 1918 o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera di previdenza sarà conferito solamente un quarto del numero dei posti e delle borse posti a concorso.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923, n 614 e del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 6 giugno 1923.

Il direttore generale
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza
Galli.

* * *

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti i regolamenti approvati coi RR. decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 2 posti di volontario interprete per la lingua cinese.

L'ammissione agli esami e gli esami stessi verranno regolati dalle disposizioni contenute nei RR. decreti 27 febbraio 1890, numero 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° fede di nascita;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso viene fissato ad anni 45 e ad anni 50 per i combattenti.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che credano atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati, avuto specialmente riguardo al disposto del R. decreto 5 febbraio 1914. Saranno estese ai candidati tutte le disposizioni emanate in favore dei combattenti. Gli esami avranno luogo presso il Ministero degli affari esteri e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese e cinese e nella traduzione da un testo cinese in italiano ed in francese e da un testo italiano e francese in cinese.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in cinese e da un testo cinese in italiano e francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Con ulteriore decreto verrà fissata la data nella quale incominceranno gli esami e nominati i membri della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 maggio 1923.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

*) Qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma.

* * *

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439 sul trattamento economico del personale delle RR. Scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. Scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1923, reg. n. 1 industria, commercio e lavoro, fogl. n. 80, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto scuola commerciale in Salerno.

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di matematica nel R. Istituto scuola commerciale in Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in matematica e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano

invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre gli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 maggio 1923.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

* * *

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1922 registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1923, reg. n. 1, industria, commercio e lavoro foglio n. 80, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto scuola commerciale in Salerno;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di geografia fisica, politica e commerciale in Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma di laurea conseguito nell'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 maggio 1923.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO a posti di studio gratuiti nei Convitti Nazionali ed a posti riservati ai figli di Capi d'istituto e di professori di scuole medie e normali, dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ed ai figli di funzionari dei Convitti Nazionali.

IL MINISTRO

Veduto il R. D. 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i Convitti Nazionali;
Veduto il R. D. 29 luglio 1920, n. 1930;
Veduto il R. D. 14 giugno 1922, n. 844;

Decreta:

E' aperto il concorso per il conferimento di posti di studio gratuiti nei Convitti Nazionali qui sotto elencati:

Aosta, n. dei posti ordinari, 1.
Aquila, id. id., 1.
Aquila, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.
Arezzo, n. dei posti ordinari, 1.
Arpino, id. id., 1.
Bari, id. id., 1.
Bari, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.
Cagliari, n. dei posti ordinari, 3.
Cagliari, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.
Campobasso, n. dei posti ordinari, 1.
Catania, id. id., 1.
Catanzaro, id. id., 1.
Cividale, id. id., 4.
Correggio, id. id., 2.
Cosenza, id. id., 1.
Lecce, id. id., 1.
Lovere, id. id., 2.
Lucera, id. id., 3.
Macerata, id. id., 1.
Matera, id. id., 1.
Montefiascone, id. id., 1.
Parma, id. id., 1.
Potenza, id. id., 1.
Prato, id. id., 3.
Reggio Calabria, id. id., 1.
Reggio Calabria, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.
Roma (maschile), n. dei posti ordinari, 2.
Salerno, id. id., 1.
Sassari, id. id., 2.
Siena, id. id., 1.
Sondrio, id. id., 1.
Teramo, id. id., 1.
Tivoli, id. id., 1.
Torino, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.
Voghera, n. dei posti ordinari, 1.
Voghera, n. dei posti per figli d'insegnanti, 1.

1) I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano almeno compiuti gli studi elementari e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1923.

Dal requisito dell'età sono dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti Nazionali.

2) Il concorso è per titoli da giudicarsi dai rispettivi consigli di amministrazione, con deliberazione che dovrà essere sottoposta all'esame della Giunta Provinciale delle Scuole medie, a norma dell'art. 154 e seg. del Regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

3) Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) ai giovinetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti Nazionali;

b) agli orfani dei militari caduti in guerra, e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che, per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), senza però godere il beneficio della deroga sopraindicata.

4) I concorrenti ai posti di studio dovranno presentare analoga istanza in carta legale da lire 1,20 al Rettore del Convitto in cui aspirano al godimento del posto, non più tardi del 31 luglio 1923.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere trasmesse al Rettore per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato); per i giovinetti resi inabili a causa della guerra il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'istituto da cui il giovinetto proviene, o dal Sindaco, per i giovinetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se, il giovinetto proviene da un Convitto Nazionale, dal Rettore del Convitto stesso;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1922-23 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra, che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 11 del presente avviso; potranno, inoltre, essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

5) I giovinetti che siano già alunni dei Convitti Nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

6) Non sarà tenuto conto delle domande pervenute al Rettore dopo il 31 luglio 1923.

7) Per i giovani che aspirano ad uno dei posti riservati ai figli d'insegnanti e di funzionari dei Convitti Nazionali non è richiesta la condizione di aver compiuto gli studi elementari, ma quella di avere almeno l'età di 7 anni e di non aver superato il dodicesimo anno di età a tutto il 30 settembre 1923. Essi sono anche dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera g), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un Capo d'istituto o di un professore di scuola media gover-

nativa o di un funzionario dei Convitti Nazionali di nomina regia o ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

I suddetti posti saranno conferiti su proposta della speciale Commissione di cui all'art. 160 del Regolamento 24 marzo 1912 num. 1101, e le istanze dei concorrenti dovranno dai Rettori es sere trasmesse al Ministero entro il 10 agosto 1923.

8) I giovinetti che intendono concorrere in diversi convitt. devono presentare analoghe istanze in carta legale ai Rettori de Convitti medesimi. Dette istanze, meno una alla quale dovranno essere allegati i documenti prescritti in carta legale, potranno essere corredate da copie dei suddetti documenti in carta libera sulle quali le competenti autorità locali dovranno apporre la di chiarazione che sono in tutto conformi agli originali.

9) I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del po sto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

10) I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei Convitti Nazionali godranno il beneficio fino al ter mine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

11) I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indi cati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese perso nali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria perso nale, letto ecc.), che variano tra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese acces sorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi, infine, dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti Nazionali.

12) Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, 25 maggio 1923.

Il Ministro:
GENTILE.

* * *

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO a posti gratuiti nei Convitti Nazionali per giovani delle nuove provincie ed ex profughi di guerra.

In esecuzione del Regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, è aperto il concorso per il conferimento di 8 posti di studio gra tuiti per giovanetti delle Nuove Provincie e di 10 posti di studio gratuiti per giovanetti già profughi di guerra, da godersi nei Con vitti Nazionali.

1) I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti di scarsa fortuna che non abbiano meno di sette anni e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1923. Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti Nazionali.

2) Il concorso è per titoli.

3) Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la prefe renza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età:

a) ai giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condi zione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti Nazionali;

b) agli orfani di militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), senza però godere il beneficio della deroga sopra indicata.

4) I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione — Direzione Generale Scuole medie, Divisione VII — non più tardi del 31 luglio 1923:

a) la domanda in carta legale da L. 2,40, nella quale sia specificato il Convitto presso il quale il giovinetto intenda godere il posto;

b) l'atto di nascita (legalizzato);

c) il certificato di sana costituzione fisica (legalizzato).

Per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) il certificato di buona condotta, rilasciato dal Capo dell'istituto da cui il giovinetto proviene, o dal Sindaco, per i giovinetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovinetto proviene da un Convitto Nazionale, dal Rettore del Convitto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1922-23, con lo specchietto dei voti riportati;

f) la dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

g) il certificato dell'Agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) certificati da cui risultino le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra dovranno produrre un certificato attestante la loro condizione di ex profughi di guerra.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 9 del presente avviso.

5) I giovanetti che siano già alunni dei Convitti Nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita ed il certificato di sana costituzione fisica.

6) Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 31 luglio 1923.

7) I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

8) I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto di studio nei Convitti Nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

9) I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto ecc.) che variano tra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti, altresì, al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche ecc.). Essi, infine, dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti Nazionali.

10) Il Ministero si riserva il diritto di assegnare il vincitore di un posto gratuito ad un Convitto Nazionale diverso da quello per il quale il giovane ha concorso.

11) Agli effetti del presente concorso i semi-convittori sono equiparati ai convittori.

Roma, 26 maggio 1923.

Il Ministro: GENTILE.

INSERZIONI

Consorzio nazionale

per la realizzazione del materiale residuato dalla guerra

In liquidazione

ROMA — Piazza Farnese n. 101

Avviso di convocazione

dell'assemblea ordinaria dei soci

Il 30 giugno 1923, alle ore 9 ant. in prima convocazione e, occorrendo, il giorno stesso alle ore 10 in seconda convocazione, sarà tenuta in Roma presso lo studio del sottoscritto liquidatore in la piazza Farnese n. 101, l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e sua approvazione.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Proposta di chiusura della liquidazione e, in caso negativo, nomina del Collegio sindacale.

Roma, 9 giugno 1923.

Il liquidatore
avv. Cesare Pateras.

15199 — A pagamento.

Società industriale e commerciale umbra

Anonima

SEDE IN TERNI

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 30 giugno 1923, ore 10, in Terni presso la succursale della Società generale di credito, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
Bilancio sociale al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
Nomina di quattro amministratori.
Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i possessori di titoli al portatore dovranno depositare le loro azioni presso la Società generale di credito (sede di Roma e succursale di Terni) non oltre il 24 corrente giugno, ed i possessori di titoli nominativi dovranno richiedere a tempo debito il biglietto d'ammissione.

Se la prima adunanza andasse deserta per mancanza del numero legale la seconda convocazione rimane fissata per il giorno 14 luglio 1923, alla stessa ora e sede.

9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15200 — A pagamento.

Compagnia di Antivari

Anonima

SEDE IN CETTIGNE

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in prima convocazione in Roma, il 30 giugno 1923, alle ore 16, presso la Direzione centrale, Piazza Barberini n. 52, piano 2°, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina dei revisori dei conti per l'esercizio 1923 e determinazione del loro assegno.
5. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito del e loro azioni o presso la Direzione centrale della Compagnia di Antivari o presso la Banca d'Italia - sede di Roma - almeno tre giorni prima da quello fissato per l'assemblea.

Roma, 11 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15208 — A pagamento.

"TERNI"

Società per l'industria e l'elettricità

TERNI — VICKERS TERNI — CARBURO

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 200.000.000
versato L. 120,0 0,000

Sottoscrizione di n. 200.000 azioni riservate in opzione agli azionisti

L'aumento di capitale da L. 120.000.000 a L. 200.000.000, mediante emissione di n. 200,000 azioni da L. 400 cadauna, approvato con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del 29 maggio 1923, omologata e pubblicata a norma di legge, garantito per il suo integrale collocamento dalla Banca commerciale italiana viene offerto in opzione agli azionisti alle seguenti condizioni:

1. Le n. 200.000 nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti in ragione di due azioni nuove ogni tre azioni vecchie possedute.

2. Le nuove azioni, con godimento 1° gennaio 1923, sono emesse alla pari più interessi 6 % dalla stessa data al 30 giugno 1923, cioè al prezzo di L. 412.

3. L'opzione da parte degli azionisti dovrà esercitarsi sotto pena di decadenza dal 15 a tutto il 30 giugno 1923 presso una delle Filiali di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma e Napoli della Banca commerciale italiana, mediante presentazione dei certificati definitivi o provvisori, nominativi o al portatore rappresentanti le azioni possedute, elencati su apposito modulo in doppio originale, sottoscritto dall'azionista.

I titoli delle vecchie azioni saranno subito restituiti al presentatore dopo stampigliatura attestante l'avvenuto aumento di capitale e comprovante l'esercitata opzione.

4. Il versamento dell'intero prezzo in L. 412 per ciascuna azione nuova sottoscritta dovrà essere effettuato contemporaneamente all'esercizio dell'opzione. Sarà però in facoltà degli azionisti di versare all'atto dell'opzione soltanto la metà del prezzo in L. 206.

In tal caso il versamento della residua metà, più interessi 6 % in L. 209, dovrà essere effettuato dal 21 a tutto il 29 settembre 1923, alla medesima Cassa presso la quale è stato effettuato il primo versamento, contro presentazione della ricevuta provvisoria rilasciata a suo tempo.

Per l'eventuale ritardo su questo secondo versamento l'azionista dovrà pagare l'interesse di mora del 7 % senza pregiudizio per le Società di ogni suo diritto a norma di legge.

All'atto del pagamento verrà rilasciata una ricevuta provvisoria per il quantitativo di azioni sottoscritto.

Un successivo avviso indicherà la data dalla quale le dette ricevute potranno essere cambiate in titoli al portatore od i certificati nominativi.

5. Ai presentatori di un numero di azioni inferiore a tre o di gruppi non divisibili per tre e per le frazioni eccedenti, verranno rilasciati dei buoni d'opzione.

La presentazione di tre di questi buoni riuniti ad una delle Casse incaricate, entro il 10 luglio 1923, darà diritto a sottoscrivere due azioni alle condizioni sopra accennate.

Trascorso tale termine i buoni d'opzione perderanno ogni valore.

Roma, 11 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15209 — A pagamento.

Banca del Lavoro e della Cooperazione

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Banca del Lavoro e della Cooperazione (Società anonima, capitale versato L. 10.000.000, sede legale in Roma, Amministrazione centrale in Milano) sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì 28 giugno 1923, alle ore 15 in Roma, presso la sede della Federazione bancaria italiana, via del Collegio Romano n. 15, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio sociale.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione dell'emolumento ai sindaci in carica per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

5. Provvedimenti in relazione all'art. 146 del Cod. di comm. e reintegrazione del capitale a L. 6.000.000.
6. Modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 37 e 41 dello statuto sociale.
7. Nomina del Consiglio d'amministrazione.

Qualora l'assemblea in prima convocazione non risulti valida per l'intervento del numero legale degli azionisti, essa si intende convocata sin d'ora in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 1923, stessa ora e luogo, nel qual caso essa sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

I signori azionisti che non potessero direttamente partecipare, potranno farsi rappresentare all'assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Roma, 12 giugno 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

15155 — A pagamento.

Società italiana Dunlop per l'industria della gomma

Capitale sociale L. 5.000.000

Convocazione di assemblea straordinaria

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 30 giugno 1923, ore 10, nei locali della sede sociale in Roma, viale Castro Pretorio n. 116, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione allo statuto sociale.

La eventuale 2ª adunanza si terrà nello stesso luogo il giorno successivo, medesima ora.

Roma, 10 giugno 1923.

L'amministratore delegato
Ioseph Graham.

15210 — A pagamento.

Società Industriale dell'olio S. A.

Gli azionisti della Società industriale dell'olio S. A. sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta il 30 giugno 1923, alle ore 16 nei locali della Banca commerciale triestina Trieste, via Mazzini n. 34,

Ordine del giorno:

1. Presentazione della relazione del Consiglio d'amministrazione, del conto bilancio e del conto utili e danni per l'anno 1922 e relative deliberazioni.
2. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione dei revisori per la gestione dell'anno 1923 e fissazione del loro onorario.

Gli azionisti che intendono esercitare il loro diritto di voto devono, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, depositare agli effetti dell'assemblea generale, le loro azioni entro il 23 giugno 1923 presso la Banca commerciale triestina in Trieste verso contemporaneo ritiro dei biglietti di legittimazione.

Trieste, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15212 — A pagamento.

SOCIETA' VALSACCO per la fabbricazione dello zucchero in liquidazione

Anonima

Capitale versato L. 3.000.000

Sede in Napoli — Succursale in Roma

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria negli uffici della succursale in Roma, via dei Delfini n. 2 (sulla piazza Campitelli), alle ore 11 del giorno 28 giugno 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 anche agli effetti dell'art. 213 del Codice di commercio.
4. Deliberazioni relative ai nn. 1, 2, 3 dell'ordine del giorno.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Potranno intervenire all'assemblea:

a) i soci intestatari di azioni nominative che risultino da libro sociale e che cinque giorni prima dell'assemblea abbiano fatto pervenire dichiarazione d'intervento direttamente alla sede sociale di Napoli, via Poggioreale n. 161, o alla succursale in Roma, richiedendone il biglietto di ammissione;

b) i possessori di azioni al portatore che avranno depositato le proprie azioni non più tardi del 23 giugno 1923, presso:

1° la sede sociale in Napoli, via Poggioreale n. 161;

2° la succursale in Roma, via Delfini n. 2;

3° la Società ligure lombarda per la raffinazione degli zuccheri in Genova, Corso Andrea Podestà n. 2;

4° la Società italiana produttori alcool in Milano, via Monte di Pietà n. 4.

Qualora l'assemblea non potesse costituirsi per il giorno indicato, s'intende fissata in seconda convocazione per il giorno 6 luglio successivo, alla stessa ora e nel medesimo locale, per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

Roma, 12 giugno 1923.

I liquidatori.

15213 — A pagamento.

Società ravennate industria freddo

Società anonima per azioni

Capitale L. 395.500

SEDE IN RAVENNA

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo in Ravenna il giorno 30 giugno 1923, ad ore 14, nello studio del rag. Luigi Bassi in via Ponte Marino, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione finanziaria.
2. Proposta di riduzione del capitale a L. 197.750 mediante riduzione del valore nominale dell'azione da L. 100 a L. 50 e conseguente svalutazione degli impianti.
3. Proposta di aumento del capitale da L. 197.750 fino a lire

895.500 mediante emissione di nuove azioni del valore nominale di L. 50 ciascuna.

4 Determinazione delle modalità per l'aumento del capitale ed eventuali diritti di opzione.

5. Nomina di consiglieri d'amministrazione in sostituzione di dimissionari.

6. Eventuali.

Possono intervenire tutti gli azionisti risultanti tali dal libro soci perchè le azioni sono ancora nominative senza che occorra formalità di deposito.

Alle ore 15 del giorno suddetto, ove non siano presenti il numero di azioni necessario, l'assemblea passerà di seconda convocazione e potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ravenna, 9 giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Arturo Sgubbi.

15214 — A pagamento

Società Anonima Romana "Termica"

SEDE IN ROMA

Capitale L. 30.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 16, nella sede della nostra Società.

Ordine del giorno:

1 Relazione dell'amministratore.
2 Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 marzo p. p. e provvedimenti relativi.
4. Nomina dei sindaci.

Per intervenire gli azionisti dovranno depositare le azioni tre giorni prima alla sede della Società: in mancanza del numero legale l'assemblea generale sarà convocata per il giorno 25 luglio p. v. alle ore 16.

Roma, 9 giugno 1923.

L'amministratore delegato
Giuseppe Ausenda

15215 — A pagamento

Società Finanziaria di Liquidazione

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale nominale L 11 700.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 10 luglio 1923 alle ore 11, presso la Banca Nazionale di Credito in Milano, via T. Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2 Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1923.
4. Deliberazioni sugli oggetti di cui ai nn. 1, 2, 3.
Eventuali deliberazioni in relazione all art. 146 Cod. commercio.
5. Nomina di amministratori.
6 Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti
7. Determinazione dell'indennità al Collegio sindacale.
8. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà farsi presso la spett. Banca Nazionale di Credito, sede di Milano, non più tardi del giorno 4 luglio 1923 nelle ore di sportello.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15216 — A pagamento.

Filatura di Grignasco

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale pel giorno 30 giugno 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 3 000 000 a L. 6.000.000 e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto.
2. Proposta di riduzione del numero dei membri del Consiglio d'amministrazione e conforme modificazione dell'art. 15 dello statuto sociale.
3. Proposta di modificazione degli articoli 3, 9, 15, 21 e 26 dello statuto sociale.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione resta fin d'ora fissata pel giorno 7 luglio p. v., stessa ora e luogo sopraindicati.

Essendo le azioni sociali rappresentate per la totalità dei titoli nominativi, ai signori titolari verrà rimesso in tempo utile il biglietto di ammissione all'assemblea.

Grignasco, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15217 — A pagamento.

Società anonima già "Barone Ambrogio e figlio"

Fabbrica di carte parati e patinate

TORINO

Corso Vigevano numero 33

Capitale emesso L. 1.000 000 - versato L. 800.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 24 giugno 1923, alle ore 10 1/2, presso la sede della Società, Corso Vigevano n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923, e distribuzione utili.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento per l'esercizio 1923-924.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1 000 000, a L. 1.600.000, e sottoscrizione delle 4000 azioni residuate dall'aumento deliberato il 7 maggio 1903, mediante l'emissione di 16.000 azioni del valore nominale di L. 50 caduna.
2. Modifica degli articoli 4 ed 8 dello statuto sociale.
3. Opzione delle azioni derivanti dall'aumento di capitale riservata agli azionisti della Società in ragione di una azione nuova per ogni azione vecchia posseduta.

L'opzione dovrà essere fatta entro il 20 luglio 1923, presso la sede sociale della Società.

Il deposito delle azioni per intervenire a detta assemblea dovrà essere fatto entro il 22 giugno 1923 presso la sede sociale ed in caso di mancanza del numero legale l'assemblea verrà tenuta in seconda convocazione il 4 luglio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato entro il 29 giugno 1923.

Torino, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15218 — A pagamento.

Società abitazioni popolari al centro

Anonima

Sede in Milano

Capitale emesso e versato L. 1.200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 30 giugno 1923, ore 18, presso la sede sociale in Milano, via S. Antonio, n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923, previa relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina di 2 amministratori.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale in Milano, via S. Antonio, num. 8, entro il 24 giugno 1923.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il giorno 15 luglio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15219 — A pagamento

Banca popolare di San Felice sul Panaro

Assemblea straordinaria

È convocata l'assemblea straordinaria dei soci per domenica 1° luglio p. v., alle ore 3 pom., nella sede sociale in San Felice sul Panaro, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Modifiche allo statuto sociale.

Proposta di varianti agli articoli:

15 — 25 — 29 — 31 — 39 — 46 — 55 — 61 — 63 — 65.

L'adunanza sarà valida coll'intervento almeno di 220 soci.

Rendendosi deserta la 1ª adunanza, ne avrà luogo una seconda il giorno 15 luglio p. v. stesso luogo ed ora.

San Felice sul Panaro, 11 giugno 1923.

Il presidente
Tosatti ing. Ettore.

15220 — A pagamento.

Fabbrica lodigiana di concimi chimici

SEDE IN LODI

Società anonima

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
in assemblea generale ordinaria

I soci della Società anonima fabbrica lodigiana di concimi chimici sono convocati in Lodi, piazza Maggiore, n. 10 per il giorno di sabato 30 giugno, alle ore 9, in adunanza ordinaria, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1° maggio 1922-30 aprile 1923.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1° maggio 1922-30 aprile 1923.
3. Nomina di n. 4 consiglieri di amministrazione, in sostituzione dei signori Cambieri dott. Rodolfo dimissionario e Ferrario dott. Ettore, Morandi ing. comm. Emilio, Ferrari Edoardo uscenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina dei sindaci e determinazioni della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare, non più tardi del giorno 24 giugno, le azioni alla Cassa sociale in Lodi o presso la Banca mutua popolare agricola di Lodi, ritirando il biglietto di ammissione.

Mediante delegazione, sullo stesso, ogni azionista può delegare a rappresentarlo e votare altro azionista che abbia diritto di intervenire, esclusi gli amministratori.

Gli azionisti possessori dei certificati nominativi, possono ritirare dalla Cassa sociale il biglietto di ammissione all'assemblea.

Lodi, 8 giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Premoli dott. comm. Giuseppe.

15223 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
lavorazione catrame, sottoprodotti e prodotti chimici

SEDE IN LODI

Capitale lire 700.000

Convocazione assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 giugno 1923, alle ore 9, nello studio in Lodi, via Fissiraga n. 15 - piano terreno - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Interpellanza di un gruppo di azionisti sull'operato del Consiglio.
2. Eventuali.

Lodi, 7 giugno 1923.

Il presidente
dott. G. Virtuani.

AVVERTENZA

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il giorno 23 giugno 1923 presso la cassa sociale o presso le spett. Banche

Banca popolare agricola di Lodi e Banca Piccolo credito S. Alberto di Lodi.

15221 — A pagamento

AVVISO DI CONVOCAZIONE

S. P. I. C. A. S.

Società anonima per azioni

Capitale L. 5.000.000

Sede sociale in ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Roma presso i locali della Banca nazionale di credito, piazza Colonna, per il giorno 27 giugno 1923 alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Consiglio.
Affari vari.

Il deposito delle azioni deve essere fatto presso la Banca nazionale di credito, entro il 30 corrente (sede di Roma - Palermo).

Palermo, 8 giugno 1923.

Per l'amministrazione « Spicas »
il presidente
Eugenio Biondi.

15222 — A pagamento.

Société generale des soufres

in liquidazione

Società anonima

Sede in Parigi

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Société generale des soufres in liquidazione sono invitati a riunirsi in assemblea generale il 29 giugno 1923, alle ore 11, nei locali della sede centrale in Parigi, rue Joubert, 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.

2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Autorizzazione per cessione eventuale delle miniere della Società.

I proprietari di venti azioni sono di diritto membri dell'assemblea.

I proprietari di un numero inferiore a venti, possono riunirsi per formare questo numero e farsi rappresentare.

Le azioni dovranno essere depositate almeno 5 giorni prima dell'assemblea:

a Parigi - alla sede centrale, 23, rue Joubert;

a Parigi - alla Banque française et italienne pour l'Amerique du sud, rue Halevy;

a Milano - alla Banca commerciale italiana.

Il liquidatore.

15221 — A pagamento.

Società Anonima "Neri Fissi" - Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 28 giugno, alle ore 11, in Milano, via Monforte n. 34, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato e liquidazione della Società
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri e della sua rimunerazione.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
4. Comunicazioni eventuali.

Ove nella prima adunanza mancasse il numero legale di azionisti, si farà una seconda adunanza il successivo giorno 29, alle ore 11, nello stesso luogo.

Può intervenire all'assemblea chi abbia depositato le azioni non più tardi del giorno 24 giugno presso lo spettabile Credito Piemontese, sede di Milano.

Milano, 9 giugno 1923.

Il presidente della Società
Craveri.

15227 — A pagamento.

Società anonima Fiere, Esposizioni campionarie e varie

Padova

IN LIQUIDAZIONE

Capitale L. 150.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di sabato 30 giugno 1923, in Padova, alle ore 11, presso lo studio dell'avv. Carlo Zugni Tauro, via del Santo n. 20, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e relazione dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio di finale liquidazione, relazione dei liquidatori e dei sindaci.
3. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni, entro il giorno 24 giugno 1923, in Padova, presso lo studio dell'avv. Carlo Zugni Tauro, via del Santo n. 20.

Occorrendo una seconda convocazione, la medesima è fissata per il giorno 5 luglio 1923, alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

9 giugno 1923.

I liquidatori.

15228 — A pagamento.

Società Anonima Marmifera Toscana

SEDE SOCIALE IN CAMAIORE

Capitale L. 240.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Camaiore, presso la sede sociale per le ore 10 del giorno 30 giugno 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della sede sociale da Camaiore a Roma; costituzione della sede amministrativa e conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto.
2. Messa in liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Per potere intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso la sede del Banco di Roma in Roma almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

L'eventuale assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno 7 luglio 1923, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15229 — A pagamento.

Società anonima coloniali-alimentari

Sede in Roma

Capitale sociale L. 2.000.000 - versato L. 1.600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 giugno 1923, alle ore 10 ant., in Roma - piazza S. Luigi dei Francesi n. 31 p. p. - per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio al 31 marzo 1923 e relative deliberazioni.
5. Nomina di due consiglieri.
6. Nomina del Collegio sindacale.
7. Determinazione dell'emolumento ai sindaci pel veniente esercizio.

Qualora l'assemblea non dovesse riuscire valida per numero si intenderà fin d'ora convocata in seconda adunanza per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 10 ant., nella stessa località.

15258 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

SOCIETA' VENETA
per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane

Anonima

SEDENTE IN PADOVA

Capitale L. 24.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci sul bilancio 1922.
3. Approvazione delle relazioni, del bilancio e deliberazioni relative.
4. Retribuzione ai sindaci pel 1923.
5. Nomina di amministratori e dei sindaci effettivi e supplenti.

L'assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 28 corrente presso la sede della Società in via Eremitani n. 8 a Padova, alle ore 13, e qualora detta convocazione andasse deserta, i signori azionisti sono chiamati in seconda convocazione il giorno 7 luglio p. v. alla stessa ora.

Si avverte che le iscrizioni per l'ammissione all'assemblea cominceranno alle ore 11.

A norma dei signori azionisti, il tempo utile per depositare le azioni al portatore e nominative, si matura presso gli Istituti e Ditte sotto elencati alle ore 16 del giorno 22 corrente, e presso la sede sociale, alle ore 16, del giorno 24 corrente per la prima

convocazione, e rispettivamente ai giorni 2 luglio p. v. (essendo festivo il 1 luglio) e 3 detto nel caso di seconda convocazione (articoli 8, 9, 10 e 13 dello statuto sociale).

Gli Istituti e Ditte autorizzati a ricevere i depositi sono i seguenti:

Alberto Treves & C. in liquidazione - Venezia.
Banca commerciale italiana di Bologna, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Udine, Venezia e Verona.
Credito italiano di Bari, Carrara, Firenze, Genova, Lecco, Milano, Napoli, Roma e Torino.
Credito industriale di Venezia - Venezia.
Banca nazionale di credito di Milano e Roma
Sede della Società in Padova.

Padova, 11 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15266 — A pagamento

Società anonima "Ernesto Marazzina"

In liquidazione

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 10 ant., nella sede della Società in via del Porto Fluviale n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Discussione e approvazione della liquidazione.
3. Distruzione dei certificati delle azioni.

I soci per intervenire all'assemblea dovranno depositare almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la convocazione i certificati delle azioni sottoscritte, nella Cassa della Società.

Il liquidatore
Giuseppe Ronchey.

15262 — A pagamento.

Comune di Pratella

AVVISO D'ASTA
per la vendita del legname del bosco denominato Valleronica

SI RENDE NOTO

che nel giorno 29 del corrente mese di giugno, alle ore 10, in questa segreteria comunale, innanzi al R. commissario, o chi per esso, si procederà al primo esperimento d'asta col metodo della candela vergine per la vendita del legname del bosco denominato Valleronica, di proprietà di questo Comune, in base al capitolato d'oneri compilato dall'ufficio forestale.

L'incanto si aprirà sul prezzo di stima in lire cinquantaseimila ottocento trentacinque e cent. diciassette.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno documentare:

A) di non trovarsi in lite col Comune in dipendenza di altri contratti del genere.

B) di non aver pendenze finanziarie a seguito di liquidazione di precedenti verbali di collaudo.

C) di avere i requisiti per concorrere all'asta.

I concorrenti dovranno inoltre eseguire un deposito provvisorio di L. 5600 per tutte le spese d'asta, contratto, registro, copie, ecc., e prestare una cauzione di L. 11.200 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi.

La prima offerta di aumento non potrà essere inferiore a L. 25 e le successive a L. 10.

L'aggiudicazione seguirà a favore del migliore offerente in aumento, salvo sperimentare l'esito dei fatali che andranno a scadere alle ore 12 del giorno 9 veniente mese di luglio, pel miglioramento del ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Tutte le spese d'asta, copie, registro, ecc. vanno a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le condizioni che regolano la vendita, contenute nel capitolato d'oneri, sono ostensibili agl'interessati nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Pratella, 4 giugno 1923.

Il segretario comunale int.
(firma illeggibile).

Visto: Il R. commissario
(firma illeggibile).

15184 — A pagamento.

COMUNE DI SAN FRATELLO

AVVISO D'ASTA
per la vendita dei matricini della sezione boschiva Crocetta Ciccardo del bosco comunale di San Fratello

Essendo rimasto deserto, per mancanza del numero di due concorrenti, l'incanto precedentemente fissato con avviso del 4 maggio pel giorno 30 maggio 1923 come risulta dal relativo verbale.

Il pubblico è avvisato che nel giorno 30 giugno 1923, alle ore 10 e seguenti in questa segreteria comunale si procederà sotto la presidenza del signor sindaco o chi per esso, ad un secondo esperimento d'asta per la vendita anzidetta.

L'asta retta in conformità del regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, verrà aperta sul prezzo di L. 70,948,27.

L'incanto seguirà col metodo della candela vergine.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle lire cinquanta.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di moralità di data recente e fare un deposito di L. 7095 e anticipare L. 1000 per fondo spese salvo liquidazione.

La vendita è vincolata alle condizioni risultanti dai seguenti documenti, di cui ognuno potrà avere visione nella segreteria comunale durante le ore consuete di ufficio.

Quaderno d'oneri 26 luglio-9 agosto 1922, integrato dalla deliberazione consigliare 14 settembre 1922, n. 17, superiormente approvata.

I termini per fare i pagamenti scadono per metà dell'importo all'atto dell'aggiudicazione, per l'altra metà otto mesi dopo l'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicazione, sarà immediatamente obbligatoria per l'aggiudicatario.

Riguardo al Comune è subordinata all'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, per presentare la quale il termine ordinario di giorni 15, scadrà a mezzodì preciso del giorno 20 luglio 1923, all'orologio del Comune.

Al momento dell'aggiudicazione, e al più tardi entro tre giorni dalla medesima il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore a ben vista della Giunta municipale.

San Fratello, 7 giugno 1923.

Il sindaco
Rotelli Di Giorgio.

Il segretario
Chiraglia.

15237 — A pagamento.

Comune di Firenze

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati e ad unico incanto

IL COMMISSARIO

Vista la deliberazione d'urgenza della Giunta comunale in data 30 marzo decorso, resa esecutoria dal prefetto il 23 maggio succesivo n. 19915;

RENDE NOTO:

1. Ad ore 10 del giorno 19 giugno 1923, si procederà presso questo Comune, avanti il sottoscritto, o chi per esso, ad un incanto unico e definitivo per l'accollo dei lavori murari occorrenti per la costruzione di tombe distinte nelle terrazze IX e X sud del cimitero comunale di Trespiano, in conformità del capitolato speciale, che è visibile presso l'ufficio legale del Comune stesso nei giorni ed ore di ufficio.

Per tali lavori colla citata deliberazione venne approvata la spesa di L. 425.000.

2. L'asta seguirà ai termini dall'art 87, lett. a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese, in carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire all'ufficio legale del Comune entro il giorno precedente all'asta sia per mezzo della posta, sia mediante consegna all'ufficio stesso.

3. Le offerte, che siano fatte pervenire o siano consegnate all'ufficio legale del Comune dovranno essere chiuse in busta con la dicitura: « Offerta della Ditta.... per l'appalto dei lavori murari occorrenti alla costruzione di tombe distinte nelle terrazze IX e X sud nel cimitero comunale di Trespiano ».

4. Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati nel capitolato sopra ricordato, nonchè la dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato medesimo.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche si abbia, una sola offerta, purchè risulti attendibile.

6. Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio legale del Comune, non più tardi delle ore 17 del giorno 18 giugno corr., domanda in carta da bollo da L. 1,20, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore a quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato, ove occorra;

2° un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o dall'ingegnere direttore di quest'Ufficio tecnico comunale, da cui risulti che il concorrente è in grado di assumere l'accollo di cui si tratta.

Le Società commerciali regolarmente costituite che vogliono concorrere alla presente gara sono tenute a designare la persona a cui intendono di affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i certificati richiesti ai nn. 1 e 2.

Le Società cooperative ed i loro Consorzi debbono produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio, rilasciato in data recente.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni occorrenti di qualsiasi natura, sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto

7. L'Amministrazione comunale si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

8. I concorrenti dovranno preventivamente depositare, come cauzione provvisoria, in una Cassa di R tesoreria provinciale, in contanti od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutabili a prezzo di Borsa, la somma di L. 21.000, ed unire all'offerta il documento giustificante il fatto deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Tale deposito sarà devoluto a favore dell'Amministrazione comunale, ove l'aggiudicatario non addivenga al'a stipulazione del contratto d'appalto entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

9. Le spese tutte di bollo, copie, registro ed ogni altra relativa all'accollo saranno a carico dell'aggiudicatario, per le quali dovrà, entro tre giorni dall'aggiudicazione, effettuare il deposito nella Cassa comunale della somma di L. 8900.

Firenze, 4 giugno 1923.

Il commissario
Fornaciari.

Per il segretario del Comune
Pugliaro.

15124 — A pagamento.

Comune di Firenze

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati e ad unico incanto

IL COMMISSARIO

Vista la deliberazione per urgenza della Giunta comunale in data 30 marzo decorso, resa esecutoria dal prefetto il 23 maggio successivo, n. 19015;

RENDE NOTO:

1. Ad ore 10 del giorno 19 giugno 1923, si procederà presso questo Comune, avanti il sottoscritto o chi per esso ad incanto unico e definitivo per l'accollo dei lavori di scalpellino occorrenti per la costruzione di tombe distinte nelle terrazze 9° e 10° sud del cimitero comunale di Trespiano, in conformità del capitolato speciale che è visibile presso l'ufficio legale del Comune stesso nei giorni ed ore d'ufficio.

Per tali lavori colla citata deliberazione venne approvata la spesa di L. 93.000.

2. L'asta seguirà ai termini dell'art. 87 lettera a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete stese in carta bollata da L, 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire all'Ufficio legale del Comune entro il giorno precedente all'asta sia per mezzo della posta, sia mediante consegna all'Ufficio stesso.

3. Le offerte che siano fatte pervenire o siano consegnate all'ufficio legale del comune dovranno essere chiuse in busta con la dicitura: « Offerta della Ditta.... per l'appalto dei lavori di scalpellino occorrenti alla costruzione di tombe distinte nelle terrazze 9° e 10° nel Cimitero comunale di Trespiano ».

4. Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati nel capitolato sopraricordato, nonchè la dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato medesimo.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche si abbia, una sola offerta, purchè resulti attendibile.

6. Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare o far pervenire all'ufficio legale del Comune non più tardi delle ore 17 del giorno 18 giugno corr. domanda in carta bollata da L. 1,20 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Il certificato generale del casellario del tribunale competente di data non anteriore a quattro mesi a quello dell'asta, debitamente legalizzato, ove occorra.

2. Un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o dall'ingegnere direttore di questo ufficio tecnico comunale, da cui risulti che il concorrente è in grado di assumere l'accollo di cui si tratta.

Le Società commerciali regolarmente costituite che vogliano concorrere alla presente gara sono tenute a designare la persona a cui intendono di affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti ai nn. 1 e 2.

Le Società cooperative ed i loro Consorzi debbono produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio, rilasciato in data recente.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni occorrenti di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

7. L'Amministrazione comunale si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

8. I concorrenti dovranno preventivamente depositare, come cauzione provvisoria in una Cassa di R. tesoreria provinciale, in contanti od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutabile a prezzo di borsa, la somma di L. 5000 ed unire all'offerta il documento giustificante il fatto deposito.

Non saranno accettate offerte in contanti od in altro modo.

Tale deposito sarà devoluto a favore dell'Amministrazione comunale ove l'aggiudicatario non addivenga alla stipulazione del contratto d'appalto entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

9. Le spese tutte di bollo, copie, registro ed ogni altra relativa all'accollo sono a carico dell'aggiudicatario per le quali dovrà, entro tre giorni dall'aggiudicazione, effettuarell deposito nella Cassa comunale della somma di L. 2000.

Firenze, 4 giugno 1923.

Il commissario
Fornaciari.

Per il segretario del Comune
Pugliaro.

15123 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO DI AQUILA

AVVISO

Il sottoscritto ingegnere capo reggente dell'Ufficio del Genio Civile di Aquila, rende noto il seguente Decreto Reale del 15 marzo 1923, col quale è stata concessa alla «Società Anonima Industriale Italiana» con sede in Milano, la facoltà di derivare acqua dall'Alto Bacino del Tronto e di costruire ed esercitare un bacino sul Rio Scandarello ed un altro sul Torrente Neia (Provincia di Aquila).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 30 aprile 1921 della Società Industriale Italiana, corredata da progetto in data 2 maggio 1921 a firma dell'ingegnere Angelo Omodeo sostituitiva di precedenti istanze, intesa ad ottenere la concessione di poter utilizzare le acque del bacino del Tronto, e propriamente:

a) di derivare dai torrenti Tronto e Trontino (Castellano) le portate di morbida e di magra;

b) di costruire ed esercitare un serbatoio sul Rio Scandarello della capacità utile di metri cubi 12.500.000 per la regolazione delle acque del bacino e dei torrenti Tronto e Trontino in esso divertite;

c) di costruire ed esercitare un secondo serbatoio sul torrente Neia, della capacità di metri cubi 19.000.000, in comunicazione con quello dello Scandarello, mediante una galleria forzata lunga metri 1890;

d) di derivare in sinistra del serbatoio del torrente Neia, integrato con le portate di cui alle lettere *b*) e *c*), la quantità media e continua annua di moduli 41 di acqua, conducendola, mediante galleria forzata, fino presso l'abitato di Accumoli, per produrre, con un salto di m. 132, in una centrale posta in sinistra del Tronto, di fronte all'abitato di Fonte di Campo, una potenza di HP 7216;

e) di utilizzare, infine, i corrispondenti aumenti di portata sugli impianti della stessa Società esistenti ad Acquasanta e Mozzano, in provincia di Ascoli Piceno, allo scopo di produrre con le acque del serbatoio dello Scandarello, su di un salto di metri 339,25, una maggiore potenza di HP. 5654, e con quella del serbatoio Neia, sul medesimo salto, una maggiore potenza di HP. 8142, in totale una maggiore forza complessiva di HP 13796;

Visti gli atti della esperita istruttoria, ai sensi delle vigenti norme sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche:

Ritenuto che durante la pubblicazione della domanda sud detta fu prodotta opposizione dal Comune di Amatrice, confermata all'atto della visita locale, durante la quale fu presentata altra opposizione scritta da parte del signor Rosati Angelo e congiunti, e che poi fu prodotta una terza opposizione in data 2 maggio 1922 dei fratelli Guerrini di Accumoli;

Considerato circa l'opposizione del Comune di Amatrice, relativa alla esiguità del compenso per sommersione di strade mulattiere, che la contestazione non deve essere risolta nella presente sede, mentre qui interessa solo da rilevare che a termini dell'art. 7 del disciplinare di concessione spetta alla Società di provvedere a sua cura e spese al ripristino della viabilità, nel caso che venisse comunque interrotta per l'esecuzione delle varie opere;

Considerato, circa la richiesta dello stesso Comune di fornitura di energia elettrica, che essa è convenientemente tutelata dal Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, nei limiti e nelle forme nello stesso Decreto indicati;

Considerato che le opposizioni della Ditta Rosati circa l'indennità dovutagli per occupazione di terreni, per la soppressione di due molini da cereali, i quali dovranno essere sommersi dal serbatoio dello Scandarello, per la deviazione di una sorgente di acqua potabile scaturente nel fondo Rosati, praticata dalla Società verso la frazione Conche, per danni arrecati dall'invaso del serbatoio e per la divergenza di valutazione della superficie di terreno occupati, non investino il merito della chiesta utilizzazione idraulica e devono essere risolte, in mancanza di accordo, dalla competente autorità giudiziaria, presso cui peraltro è stata già portata qualcuna delle cennate contestazioni;

Considerato circa l'opposizione dei fratelli Guerrini per la sommersione del loro molino in seguito al serbatoio di Neia e la loro richiesta di ricostruzione dell'opificio in altra località, che gli obblighi della Società, e limiti di essa sono stabiliti dalla Legge, e che in quanto alla richiesta perchè i terreni da occupare siano valutati e pagati al prezzo di mercato provvede pure la Legge sulle espropriazioni e la procedura relativa;

Ritenuto perciò che le insorte opposizioni non sono tali da costituire impedimenti alla chiesta concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto, in data 20 gennaio 1923, presso l'Ufficio del Genio Civile di Aquila, rep. n. 190, dal signor ingegnere Luigi Fioretti, in qualità di delegato della Società Industriale Italiana, come da procura 12 gennaio 1923, per notar comm. Federico Guasti, di Milano, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vncolata la concessione, nel quale disciplinare è prevista, anche agli effetti del pagamento del canone, la graduale esecuzione dei lavori in tre periodi;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, come da voto 18 settembre 1922, n. 546;

Visto il R. Decreto Legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, e respinta ogni contraria opposizione, è concesso alla Società Anonima Industriale Italiana di utilizzare le acque del bacino dell'Alto Tronto, nei seguenti modi:

a) di derivare dal fiume Tronto e dal torrente Trontino (Castellano) le portate di morbida e di magra;

b) di costruire ed esercitare un serbatoio sul Rio Scandarello della capacità utile di metri cubi 12.500.000, per la regolazione delle acque del bacino e dei torrenti Tronto e Trontino in esso divertite;

c) di costruire ed esercitare un serbatoio sul Torrente Neia, della capacità di mc. 19.000.000, in comunicazione con quello dello Scandarello;

d) di derivare in sinistra del serbatoio sul torrente Neia, la quantità media e continua annua di mod. 41 di acqua conducendola fino presso l'abitato di Accumoli, per produrre, con un salto di metri 132, in una centrale posta in sinistra del Tronto, di fronte all'abitato di Fonte del Campo, la potenza di nominali HP 7216;

e) di utilizzare i corrispondenti aumenti di portata negli impianti della stessa Società esistenti ad Acquasanta e Mozzano, in provincia di Ascoli Piceno, allo scopo di produrre, con le acque del serbatoio dello Scandarello, su di un salto di metri 339,25, una maggiore potenza di HP 5654, e con quella del serbatoio Neia, sul medesimo salto, una maggiore potenza di HP 8142, in totale una maggiore forza di HP 13796. La forza complessiva ricavabile con la derivazione sarà pertanto di HP 21012.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 gennaio 1923, rep. n. 190, e verso il pagamento del canone di L. 16.962 (lire sedicimilanovecentosessantadue) a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori del primo periodo, cioè dopo due anni dalla data della notificazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Aquila, dell'avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione, di L. 41.388 (lire quarantunomilatrecentottantotto), a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori del secondo periodo, e cioè dopo cinque anni dalla data della cennata notifica da parte del Genio Civile; e di L. 63.036 (lire sessantatremilatrentasei), a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori del terzo periodo, cioè dopo 7 anni dalla data della sopraricordata notifica del Genio Civile.

Art. 3.

L'introito delle suindicate prestazioni annuali saranno imputate al Capitolo degli esercizi finanziari futuri, in cui dovrà essere riscossa, corrispondente al Capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, il 15 marzo 1923.

fir.o: VITTORIO EMANUELE

fir.i: CARNAZZA.
» A. DE STEFANI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 28 marzo 1923 reg. 7, foglio 2425.

E per opportuna norma di chi ne abbia interesse si rende noto anche la parte del Disciplinare che regola la concessione in oggetto nei riguardi dei diritti dei terzi e delle riserve a favore degli Enti locali.

(*Omissis*).

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime dei predetti corsi d'acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, al ripristino della viabilità nel caso che questa venisse comunque interrotta, sia per le opere eseguite sia per le sommersioni dei due serbatoi. A tal'uopo saranno, fra l'altro, costruite strade mulattiere attorno allo specchio di acqua e sulle dighe dei due serbatoi in modo da riabbracciare tutte le mulattiere interrotte e sommerse, e, saranno costruite varianti alle strade rotabili sommerse con tutte le caratteristiche da queste possedute.

La Società concessionaria dovrà sempre lasciare defluire nei corsi d'acqua su cui sarà esercitata la chiesta derivazione una portata sufficiente ad assicurare il regime idraulico, l'irrigazione dei campi, l'igiene pubblica e l'abbeveraggio degli armenti.

Art. 14.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi di Amatrice ed Accumoli, nel tratto compreso, tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a 300 HP da consegnarsi all'Officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 (quattro) dalla data del Decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni 3 (tre) dalla data dell'accordo tra la Ditta concessionaria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata, ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservata, decorrerà dalla data di comunicazione delle decisioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 15.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori del territorio della Provincia di Aquila, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'articolo 40, quarto comma e seguenti, del Regio Decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'articolo 42 del Regolamento approvato con Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovraccanone che, a decorrere dalla stessa data di decorrenza dei canoni di cui all'articolo 12 del presente disciplinare, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovraccanone fra gli Enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Aquila, li 24 maggio 1923.

L'Ingegnere Capo Reggente:
NICOLA FORTUNATO.

14590 — A pagamento.

DIREZIONE GENERALE
PER LE
OPERE PUBBLICHE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE
Div. 3ª — N. 1506

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 1 giugno, 19 dicembre 1921 del sig. Magistrini Emilio, corredata da progetto 5 giugno 1921-10 febbraio 1922 del geom. Giovanni Magistrini intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Torrente Sizzone Tomaletto del Comune Maggiora (prov. di Novara) mod. 0.06 d'acqua per irrigazione di circa 2 ettari di terreno di proprietà del richiedente.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche.

Ritenuto che contro la detta istanza sono state presentate opposizioni da parte del comm. Ercole Marelli e da parte del signor Zanetta Stefano ed altri, che si asseriscono titolari di antichi diritti d'uso a valle della chiesta derivazione.

Considerato che le opposizioni stesse devono essere respinte come infondate in quanto il richiedente intende con la sua istanza ripristinare una derivazione già esistente prima del 1884 ed in seguito abbandonata, onde non possono essersi costituiti nel trentennio 1854-1884 diritti d'uso incompatibili con quello di cui ora è chiesto il ripristino.

Che d'altra parte, la concessione venne consentita con salvezza dei diritti dei terzi.

Che, infine, in relazione all'estensione di terreno da irrigare la quantità di acqua da derivare viene limitata a litri 6 al 1".

Visto il disciplinare sottoscritto del sig. Magistrini Emilio fu Giovanni in data 18 gennaio 1923 presso l'Ufficio del Genio Civile di Novara rep. 281 contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque espresso con voto n. 605 del 31 ottobre 1922.

Visti il R. decreto legge 9 ottobre 1919 n. 2161 ed il Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920 n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche.

Di concerto col Ministero delle Finanze,

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinte ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare è concesso al Sig. Magistrini Emilio di derivare dal torrente Sizzone in località Tomaleto del Comune di Maggiora (provincia di Novara) la portata di litri 6 al 1" per irrigazione di due ettari di terreno.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 18 gennaio 1923 n. 281 di rep. e verso il pagamento del canone annuo di lire 3.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputata al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio Civile di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 marzo 1923.

Il Ministro:
f.to: CARNAZZA

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 aprile 1923 — Reg. 7 Lavori Pubblici fogl. n. 2590.

f.to: Coop.

DISCIPLINARE (N. 281 di repertorio)

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Sizzone in località Tomaletto del Comune di Maggiora rimane fissata in misura non superiore a moduli 0,06 (litri sei al minuto secondo).

L'acqua verrà utilizzata a scopo di irrigazione di due ettari di terreno.

Omissis.

Art. 3.

Quantità di acqua in base alla quale è stabilito il canone.

La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a moduli 0.06 (litri 6 al secondo) per l'intero anno.

Inoltre la derivazione d'acqua nella quantità massima suindicata dovrà essere esercitata solo nei periodi consuetudinarii del sito per l'irrigazione mentre negli altri periodi la bocca di presa dovrà essere tenuta costantemente chiusa.

Art. 4.

Luogo e modo di presa dell'acqua.

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Sizzone consisteranno in una diga stabile costruita con pietrame e legno e rivestita in muratura, cui farà seguito il canale derivatore con paratoia per impedire l'entrata nel canale delle acque di piena.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto 10 febbraio 1921 del geometra Giovanni Magistrini che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5.

Regolazione della portata.

In modo da assicurare che nel canale di derivazione non entri una quantità di acqua maggiore di quella concessa aderente ed a monte della paratoia di chiusura della derivazione all'inizio del canale derivatore verrà posta in opera murandola una lastra di ferro nella quale al suo piede sarà intagliata una luce larga m. 0.10 ed alta m. 0.06 avente il lato inferiore a m. 0.15 sotto la cresta della diga e quello superiore a m. 0.09 sotto la stessa.

Omissis.

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920 n. 1285 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 15.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nella propria abitazione in regione Tomaletto in destra sponda del Torrente Sizzone.

L'ingegnere Capo del Genio Civile
f.to: G. GATTICO

14650 — A pagamento.

COLLEGIO CONVITTO CAMPANA IN OSIMO

AVVISO D'ASTA
per la vendita volontaria di fondi rustici

Il giorno di sabato 30 giugno 1923 alle ore 9.30 nella sede dell'Istituto in piazza Dante, n. 3 d'innanzi il sottoscritto Rettore col ministero del notaio Adolfo Blasi, si terrà un secondo esperimento d'asta pubblica per la vendita in separati lotti, dei sotto indicati fondi rustici, in dipendenza di regolari deliberazioni.

L'asta si terrà col metodo della estinzione delle candele.

I prezzi di apertura dell'asta sono quelli che vengono indicati nel prospetto che segue.

Le offerte non potranno essere inferiori a lire 50 e la prima non superiore a lire 100.

L'aggiudicazione avrà luogo quando anche non vi sia che un solo offerente.

Nel termine di giorni 15 è ammesso l'aumento non inferiore al ventesimo.

I fondi vengono alienati nello stato in cui sono posseduti dall'Istituto, a corpo e non a misura catastale con le servitù attive e passive inerenti.

Si avverte che i fondi sono affittati ai sigg. Luigi Paternesi, Luigi Frampolli e Francesco Giulio Badialetti con atto Blasi 22 febbraio 1915 e che l'affitto come al contratto, avrà termine il 31 marzo 1924.

Il Collegio riserva a sè le corrisposte d'affitto sino al termine del contratto, nella quale epoca avrà principio il godimento negli aggiudicatari dei fondi acquistati e l'obbligo del pagamento delle tasse.

Nella vendita sono comprese le scorte vive e morte di ciascuna fondo per la parte padronale come alla consegna fattane agli affittuari, rispetto ai quali gli aggiudicatari subingrediranno nei diritti del Collegio in tutto quanto si riferisce alla riconsegna delle scorte medesime.

Il prezzo di tali scorte sarà per gli aggiudicatari quello che risulta dal citato contratto d'affitto.

Gli aggiudicatari subingrediranno pure nei diritti del Collegio in confronto degli affittuari in tutto quanto concerne gli obblighi dei medesimi relativamente alla coltivazione dei terreni, alla potatura, alla custodia ed in quanto altro interessa il proprietario, tranne come è stato indicato la percezione delle corrisposte d'affitto.

Ciascun aggiudicatario dovrà pagare il prezzo del fondo a: giudicatogli unitamente a quello delle scorte vive e morte, n termine di due mesi dal giorno in cui l'aggiudicazione sarà :d venuta definitiva, contestualmente alla stipulazione del form atto di vendita.

Il prezzo verrà investito in rendita pubblica consolidato cinq per cento a nome del Collegio, rimanendo però la riscossione d l'annualità a favore dell'aggiudicatario sino al termine dell'affit

Entro il primo semestre 1924 il Collegio provvederà alla c: cellazione delle due ipoteche che gravano i fondi, insieme a; altri che restano invenduti, a favore del Credito Fondiario de Cassa di Risparmio di Bologna e della Cassa invalidi della M rina Mercantile.

I concorrenti all'asta dovranno fare i depositi che vengo: indicati qui sotto a garanzia delle offerte e delle spese d'as: e di contratto che sono a totale carico degli aggiudicatari.

L'Amministrazione del Collegio si riserva la facoltà di far cor pletare i depositi entro otto giorni dopo l'asta visti i risulta di questa.

In tutto ciò che non è previsto sopra saranno osservate disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Sta: in quanto siano applicabili.

Descrizione dei fondi
Prezzi di apertura delle gare — Prezzi delle scorte — Deposi

Lotto I.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Martino, a coltura (Trucchia Cesare, di ett. 4,06,80 rendita imp. L. 300,44.
Prezzo di apertura L. 50.000.
Prezzo delle scorte L. 734.
Deposito a garanzia del contratto L. 5000, delle spese L. 530(Totale L. 10.300.

Lotto II.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Saterniano, a coltura d Verdolini Antonio, di ett. 6,85,70, rendita imp. L. 534,02.
Prezzo di apertura L. 55.600.
Prezzo delle scorte L. 978,75.
Deposito a garanzia del contratto L. 5560, delle spese L. 574(Totale L. 11.300.

Lotto III.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Saterniano, a coltura d Berti Antonio, di ett. 3,48,80, rendita imp. L. 135,29.
Prezzo di apertura L. 44.600.
Prezzo delle scorte L. 358,95.
Deposito a garanzia del contratto L. 4460, delle spese L. 454(Totale L. 9000.

Lotto IV.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Stefano, a coltura di Cu rina Sante, di ett. 10,60,28, rendita imp. L. 639,70.
Prezzo di apertura L. 88.600.
Prezzo delle scorte L. 1120,30.
Deposito a garanzia del contratto L. 8860, delle spese L. 884(Totale L. 17.700.

Lotto V.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Stefano, a coltura, d Gerina Clemente, di ett. 4,22,77, rendita imp. L. 250,08.
Prezzo di apertura L. 50.600.
Prezzo delle scorte L. 522,50.
Deposito a garanzia del contratto L. 5060, delle spese L. 534(Totale L. 10.400.

Lotto VI.

Fondo rustico in Osimo, contrada S. Stefano, a coltura, d Crostella Sante, di ett. 9,21,55, rendita imp. L. 904,55.
Deposito a garanzia del contratto L. 9500, delle spese L. 950(Totale L. 10.000.

Lotto VII.

Fondo rustico in Osimo, contrada Montegallo, a coltura, d Polenta Giuseppe, di ett. 8,91,53, rendita imp. L. 466,13.
Prezzo di apertura L. 81.200.
Prezzo delle scorte L. 814,60.
Deposito a garanzia del contratto L. 8120, delle spese L. 8180. Totale L. 16.300.

Lotto VIII.

Fondo rustico in Osimo, contrada Montegallo, a coltura, di Incipi Giuseppe, di ett. 13,68,50, rendita imp. L. 702,68.
Prezzo di apertura L. 136.000.
Prezzo delle scorte L. 1326,85.
Deposito a garanzia del contratto L. 13.600, delle spese L. 13.400. Totale L. 27.000.

Lotto IX.

Fondo rustico in Osimo, contrada Montegallo, a coltura, di Belardinelli Vincenzo, di ett. 10,13,10, rendita imp. L. 715,14.
Prezzo di apertura L. 126.500.
Prezzo delle scorte L. 141.
Deposito a garanzia del contratto L. 12.650, delle spese L. 12.550. Totale L. 25.200.

Lotto X.

Fondo rustico in Osimo, contrada Molinaccio, a coltura, di Iorio Celeste, di ett. 4,40,92, rendita imp. L. 50.000, delle scorte L. 555,20.
Deposito a garanzia del contratto L. 5000, delle spese L. 5300. Totale L. 10.300.

Osimo, 6 giugno 1923.

Il Rettore (reggente)
Col. cav. Aurelio Orgera.

Adolfo Blasi
notaio.

5187. — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino

Avviso d'asta

ad unico incanto definitivo a termini abbreviati

Alle ore 10 del giorno 14 giugno 1923, nel palazzo di residenza di quest'Amministrazione, sito in Pesaro, via Garibaldi n. 10, dinanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, o ad un suo delegato, si procederà all'asta pubblica per l'appalto dei seguenti lavori:

Demolizione e ricostruzione della casa di cura alla Madonna dei Cappuccini in San Bartolo, di proprietà del Manicomio provinciale di San Benedetto.

AVVERTENZE

1. L'asta seguirà a termini dell'art. 87, lettera A del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, col metodo delle offerte segrete, determinate ed incondizionate, prodotte su carta bollata da lire 2,40, entro buste suggellate, portanti il ribasso di un tanto per cento sull'importo delle opere in appalto previsto in L. 54.325,58.

Dette offerte dovranno presentarsi non appena dichiarata aperta l'asta insieme alla quietanza del deposito in numerario di lire 5.000 fatto al cassiere provinciale (Banca Popolare Pesarese).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso, oltrechè in cifra, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità, avvertendo che saranno escluse quelle per procura o per persona da nominarsi.

2. Il deliberamento avrà luogo a favore del maggiore e migliore offrente, ancorchè venga presentata una sola offerta.

3. L'impresa è vincolata alla osservanza della legge sui lavori pubblici, del capitolato generale per l'appalto di opere di conto dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, e modificato con successivo dell'8 novembre 1900, nonchè del capitolato speciale per l'appalto in discorso, visibili l'uno e l'altro presso l'Ufficio tecnico della Provincia.

I lavori dovranno essere ultimati improrogabilmente entro il 31 dicembre 1923.

4. Terminato l'incanto il deposito sarà dal cassiere restituito mediante ordinativo firmato dal presidente dell'asta e dal segre-

tario a terzo della quietanza del deposito, meno quello di spettanza del deliberatario il quale appena finita l'asta, dovrà depositare L. 1,500 in numerario a titolo di anticipazione a calcolo per le spese di incanto e di contratto, che sono tutte a di lui carico.

A quelli che avranno presentato offerta senza essere rimasti aggiudicatari sarà subito svincolato il deposito.

A quelli invece che avessero fatto il deposito per adire all'asta senza poi avere presentato l'offerta, sarà solo rilasciato un certificato attestante che vi hanno preso parte, onde se ne valgano per fare a loro cura e spese le pratiche necessarie allo svincolo.

5. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare alla segreteria di quest'Amministrazione, un giorno prima dell'incanto, e n on più tardi delle ore 12 del giorno 13 giugno p. v., i seguenti documenti, a norma del capitolato generale di appalto, e cioè:

a) un certificato di moralità e di non incorsa penalità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal sindaco del luogo di attuale loro domicilio, il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente abbia eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi.

Tale certificato dovrà essere emesso in base ad un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella del giorno in cui avrà luogo l'asta, e dovrà essere rilasciato, o vidimato, dall'ingegnere capo del R. Genio civile;

c) una dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente affermi di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per offrire.

6. Le Società cooperative di lavoro e i loro Consorzi dovranno dimostrare la rispettiva capacità così tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ed a parità di offerte sarà loro data la p referenza.

7. Nonostante la presentazione di tali documenti, al presidente dell'asta è riservata piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta medesima qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso o gli esclusi possano reclamare indennità di sorta, o pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento, e ciò a termini dell'art. 4 del capitolato generale surripetuto.

Sarà anche in facoltà di chi presiede l'asta di sospendere l'aggiudicazione, qualora lo ritenga utile nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, senza diritto a rivalsa da parte dei concorrenti.

In caso di contestazione o sospensione dell'asta, l'atto di deliberamento non addiverrà esecutivo, se non dopo l'approvazione della Deputazione provinciale, la quale potrà anche annullarlo senza essere tenuta a renderne conto.

8. La stipulazione del contratto, previa prestazione della cauzione definitiva mediante polizza di deposito nella Cassa depositi e prestiti, della somma corrispondente al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, avrà luogo entro 5 giorni da quello del definitivo deliberamento e non sarà esecutivo se non dopo riportata l'approvazione della superiore autorità.

9. L'importo dei lavori verrà pagato a misura del loro avanzamento ed alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e con le sovvenzioni che farà la Cassa depositi e prestiti ed il Ministero dei LL. PP. sul mutuo e sussidio richiesti.

Pesaro, 4 giugno 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Nazzareno Olmede.

Il segretario generale
S. Daina.

Modulo dell'offerta

Io sottoscritto, visto l'avviso d'asta in data 4 giugno 1923, per l'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione della Casa di Cura alla Madonna dei Cappuccini in San Bartolo e come meglio all'avviso stesso, offro il ribasso di L. (in cifre), dico Lire (in tutte lettere), per ogni cento lire sul presunto importo di L. 54.325,58, portato dall'avviso medesimo ed alle condizioni tutte in esso contenute.

Data . . . . . .

(Firma per intero)
Nome, cognome, paternità e domicilio.

15231 — A pagamento.

Comune di Bagnoregio

Eredità Agosti

AVVISO DI VENTESIMO

Si rende noto

che il giorno 28 andante, alle ore 9, nella Villa Agosti in Bagnoregio avrà luogo la vendita dei seguenti lotti: quelli pei quali vi fu aumento di ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione provvisoria, e quei pei quali l'asta andò deserta negli incanti del 15 maggio ultimo con lo stesso procedimento della estinzione delle candele, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1884.

Il prezzo indicato accanto a ciascun lotto, forma la base del nuovo incanto.

A) Terreni e stabili urbani pei quali fu offerto il ventesimo:

1. Barbacane L. 23.520.
2. Colleno (orto) L. 840.
3. Varco L. 4620.
4. Costicciole (boschivo) L. 2267.
5. Costicciole II (boschivo) L. 2007,50.
6. Viaccia (Tezia) L. 7887.50.
7. S. Cristina e Vignole L 2625.
8. Portiglione (Seano) L. 12.705.
9. Pozzitello L. 26.407,50
10. Pratolungo L. 6457,50.
11. Fontanicchi (Campacci) L. 11.077,50.
12. Caporipa L. 39.030.
13. Fontanicchi II con casaletto L. 21.525.
14. S. Salvatore L. 2850.
15. Monici (Cannara) L. 7402,50.
16. Molinella (Monici) L. 472,50.
17. Monte L. 3580,50.
18. Valle Volpe L. 2100.
19. San Francesco L. 1123,50.
20. Casa in piazza Cavour n. 18 L. 3008 25.
21. Stalla vicolo Vantaggio n. 10 L. 4515.

B) Terreni pei quali l'asta andò deserta:

22. Castagneto L. 35.900.
23. S. Francesco Vecchio (con casa) L. 40.500.

Ove non vi sia altro offerente, il lotto verrà aggiudicato definitivamente a colui che ha fatto l'offerta del ventesimo. E per i lotti 22 e 23, l'aggiudicazione definitiva avrà luogo anche se vi sia un solo offerente.

Il capitolato e le perizie sono ostensibili, nella villa Agosti suddetta, nelle ore antimeridiane di ogni giorno.

Bagnoregio, 12 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
L. Asprea.

15202 — A pagamento.

COMUNE DI VERONA

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno di giovedì 28 giugno 1923, alle ore 9, in un locale al 1° piano della residenza municipale di Verona, innanzi al sindaco, o chi per esso, avrà luogo un pubblico esperimento d'asta

ad offerte segrete, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche nel caso di una sola offerta, a mente dell'art 87, comma a), del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di ordinaria manutenzione degli stabili e strade comunali, in conformità al capitolato generale del Comune ed ai capitolati speciali redatti dall'Ufficio tecnico municipale, per l'esercizio 1923, riferentisi:

a) ai fabbricati, distinti nei seguenti lotti:

lotto 1°, per l'importo previsto in L. 75.000;

lotto 2°, per l'importo previsto in L. 65.000;

b) alle strade, distinti nei seguenti lotti:

lotto 3°, espurghi delle gallerie di fognatura e costruzione di nuovi tronchi, per l'importo previsto in L. 40.000;

lotto 4°, al riatto dei camminapiedi, traversali, trottatoie, orinatoi, ecc., per l'importo previsto in L. 75.000.

Lotto 5

Lavori di selciatura e riattamento dei selciati esistenti nelle strade comunali per l'importo previsto in L. 60.000.

I relativi capitolati d'appalto sono visibili presso questa segreteria municipale da oggi al momento della asta.

Gli aspiranti dovranno presentare, nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, al presidente dell'asta, le singole loro offerte incondizionate, stese sopra foglio da L. 2 con l'indicazione dell'appalto o lotto cui intendono concorrere e con la percentuale del ribasso scritto in lettere e cifre, datate e firmate da concorrente con l'indicazione del domicilio eletto in Verona, ciascuna chiusa in una busta suggellata portante esteriormente l'oggetto dell'appalto.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego suggellato per mezzo della posta ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere corredate:

a) dalla ricevuta rilasciata dalla tesoreria provinciale di Verona (Banca d'Italia) o da altra tesoreria del Regno, comprovante l'effettuato deposito cauzionale nella misura del cinque per cento dell'importo previsto per rispettivo lotto;

b) del certificato penale o di quello di buona condotta del concorrente di data non anteriore a 3 mesi, nonchè l'attestato di idoneità per l'esecuzione dei lavori predetti rilasciato dal prefetto in epoca non anteriore a 6 mesi dal giorno dell'asta;

c) del deposito mediante vaglia postale di L. 2000 per il 1° e 4° lotto, di L. 1700 per il 2° e 5° lotto e L. 1200 per il 3° lotto in conto spese, che sono a carico dell'aggiudicatario.

Tale deposito potrà essere fatto prima dell' apertura dell'asta al presidente della stessa.

Saranno esclusi dal concorso, a giudizio insindacabile del presidente dell'asta, coloro che avessero lite vertente col Comune o si trovassero nelle condizioni contemplate dall'art. 79 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto verrà fatta seduta stante a quel concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale.

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare nella scheda d'offerta la persona che viene designata quale direttore tecnico, che dovrà essere un ingegnere.

Al presente appalto sono riferibili inoltre le disposizioni degli articoli 90 comma 5° e 6° e 92, 93 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Gli aggiudicatari definitivi dovranno prestarsi entro tre giorni da quello dell'asta, alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

Verona, 9 giugno 1923.

Il sindaco
V. Raffaldi.

15234 — A pagamento.

PROVINCIA DI CASERTA

Municipio di Piedimonte d'Alife

SIA NOTO

che il mattino di lunedì 18 del mese di giugno corrente, alle ore 10 con la continuazione, nella casa comunale e innanzi al sottoscritto commissario o a chi ne farà legalmente le veci, si procederà a novello 1° pubblico esperimento d'asta, coi termini abbreviati a 8 giorni, per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della prima sezione cedua di carpino, faggio e quercia del bosco denominato Ferracciano Mazzoccuto di proprietà demaniale del Comune suddetto.

L'asta seguirà col metodo della estinzione delle candele vergini in conformità e con le norme di cui al regolamento 4 maggio 1885 per la contabilità generale dello Stato, e si aprirà sul prezzo ridotto dall'Ufficio forestale di L. 52 926,85.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 80.

I concorrenti dovranno eseguire un preventivo deposito di lire 5000 il quale verrà restituito all'aggiudicatario dopo la prestazione della cauzione definitiva, fissata in L. 10.000, e dopo liquidate e pagate le spese; a agli altri appena espletata l'asta.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro 3 giorni dalla medesima lo stesso aggiudicatario, oltre della cauzione come innanzi, dovrà presentare un fideiussore e un approbatore solidali.

Il taglio dovrà eseguirsi nella stagione silvana 23-24.

Il pagamento del prezzo dovrà farsi in unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

Le spese, niuna esclusa o eccettuata, a partire da quelle occorse per la stima ed assegno, a carico dell'aggiudicatario.

Di tutte le condizioni che regolano la vendita, risultanti dal verbale di assegno 14 aprile 1921, e del capitolato approvato con deliberazione 13 giugno 1921, e modificato con l'altra 6 aprile si potrà prendere cognizione nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento in caso di aggiudicazione, provvisoria, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 28 giugno corr.

Piedimonte d'Alife, 8 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Albanese.

Il segretario comunale
Rossini.

15235 — A pagamento.

COMUNE DI SAN FRATELLO

AVVISO D'ASTA

per la vendita dei matricini della sezione boschiva Porcheria del bosco comunale di San Fratello

Essendo rimasto deserto, per mancanza del numero di due concorrenti, l'incanto precedentemente fissato con avviso del 4 maggio pel giorno 28 maggio 1923 come risulta dal relativo verbale.

Il pubblico è avvisato che nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 10 e seguenti, in questa segreteria comunale, si procederà, sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, ad un 2° esperimento d'asta per la vendita anzidetta.

L'asta, retta in conformità del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, verrà aperta sul prezzo di L. 151.124,56.

L'incanto seguirà col metodo della candela vergine.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle lire cinquanta.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di moralità di data recente, fare un deposito di L. 15.413 e anticipare L. 2000 per fondo spese, salvo liquidazione.

La vendita è vincolata alle condizioni risultanti dai seguenti documenti, di cui ognuno potrà avere visione nella segreteria comunale, durante le ore consuete d'ufficio.

Quaderno d'oneri 26 luglio-9 agosto 1922 integrato dalla deliberazione consigliare 14 settembre 1922, superiormente approvata.

I termini per fare i pagamenti scadono per metà dell'importo all'atto dell'aggiudicazione per l'altra metà otto mesi dopo l'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicazione sarà immediatamente obbligatoria per l'aggiudicatario.

Riguardo al Comune, è subordinata all'offerta dell'aumento non

inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, per presentare la quale il termine ordinario di giorni quindici, scadrà a mezzodì preciso del giorno 20 luglio 1923, all'orologio del Comune.

Al momento dell'aggiudicazione e al più tardi entro tre giorni dalla medesima il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore a ben vista della Giunta municipale.

San Fratello, 7 giugno 1923.

Il sindaco
Rotelli Di Giorgio.

Il segretario comunale
Chiraglia.

15236 — A pagamento.

COMUNE DI SAN FRATELLO

Avviso d'asta

per la vendita dei matricini della sezione boschiva Collo del bosco comunale di San Fratello

Essendo rimasto deserto, per mancanza del numero di due concorrenti, l'incanto precedentemente fissato con avviso del 4 maggio pel giorno 29 maggio 1923, come risulta dal relativo verbale;

Il pubblico è avvisato che nel giorno 29 giugno 1923, alle ore 10 e seguenti, in questa segreteria comunale, si procederà, sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, ad un secondo esperimento d'asta per la vendita anzidetta.

L'asta, retta in conformità del regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, verrà aperta sul prezzo di L. 149,559.88.

L'incanto seguirà col metodo della candela vergine.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 50.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di moralità di data recente, fare un deposito di L. 14,956 e anticipare L. 2000 per fondo spese, salvo liquidazione.

La vendita è vincolata alle condizioni risultanti dai seguenti documenti di cui ognuno potrà avere visione nella segreteria comunale durante le ore consuete d'ufficio:

Quaderno d'oneri 26 luglio-9 agosto 1922 integrato dalla deliberazione consigliare 14 settembre 1922, superiormente approvata.

I termini per fare i pagamenti scadono per metà dell'importo all'atto dell'aggiudicazione, per l'altra metà otto mesi dopo l'aggiudicazione stessa.

L'aggiudicazione sarà immediatamente obbligatoria per l'aggiudicatario.

Riguardo al Comune è subordinata all'offerta dell'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, per presentare la quale il termine ordinario di giorni quindici scadrà a mezzodì preciso del giorno 20 luglio 1923 all'orologio del Comune.

Al momento dell'aggiudicazione e al più tardi entro tre giorni dalla medesima il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore a ben vista della Giunta municipale.

San Fratello, 7 giugno 1923.

Il sindaco
Rotelli Di Giorgio.

Il segretario
Chiraglia.

15238 — A pagamento.

Comune di Serra San Bruno

1° AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati a giorni otto
per l'appalto dei lavori di costruzione della fognatura cittadina

Si rende noto

che alle ore 10 del giorno 23 giugno 1923, in questo ufficio municipale, avanti al signor sindaco o chi per lui, con l'assistenza del segretario comunale, avrà luogo il primo esperimento d'asta, a termini abbreviati, per l'appalto dei lavori di costruzione della fognatura cittadina di Serra San Bruno, in base al progetto d'arte approvato dal Genio civile in data 30 giugno 1916 e dallo stesso Ufficio aggiornato nei riguardi economici in data 23 maggio 1923.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine, con le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto annesso al cennato progetto e delle leggi e regolamenti in tale capitolato richiamati.

L'asta si aprirà sulla base di L. 740.000 risultante dall'aggiornamento eseguito il 23 u. s.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare:

1. Certificato generale del casellario giudiziale.

2. Certificato d'idoneità da rilasciarsi dalle competenti autorità, dal quale risulti avere il concorrente dato prova di perizia e sufficiente pratica nella esecuzione di lavori del genere del presente appalto.

3. Una dichiarazione con cui il concorrente attesti di avere presa conoscenza della località in cui i lavori debbono eseguirsi, del progetto di arte e relativo capitolato, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e di avere giudicato tutto di sua piena convenienza.

4. Una ricevuta di questa tesoreria comunale attestante di aver depositato la cauzione provvisoria di L. 11.800 a garenzia dell'offerta, nonchè altre L. 20.000 per spese di asta e registro che vanno tutte a carico dell'aggiudicatario definitivo salvo liquidazione dopo la registrazione degli atti.

L'aggiudicatario definitivo dovrà, all'atto della stipula del relativo contratto, che seguirà negli otto giorni successivi a quello del verbale di aggiudicazione, prestare la cauzione definitiva in contante o in titoli di Stato, pari al decimo dell'ammontare di appalto da versarsi nella Cassa depositi e prestiti, ed avrà diritto di ritirare poi le lire 11.800, di cauzione provvisoria.

Il giudizio del presidente sull'ammissione o meno dei concorrenti dell'asta, è inappellabile.

La consegna dei lavori avrà luogo immediatamente dopo la stipula del contratto ed i lavori stessi dovranno essere ultimati nel termine di 24 mesi decorrendi dalla data del verbale di consegna.

Fino alla concorrenza di L. 200.000 il Comune eseguirà pagamenti in acconto coi mezzi del proprio bilancio e per la differenza provvederà con il mutuo già richiesto alla Cassa depositi e prestiti, sempre però con le modalità e a termini dell'art. 35 del sopra cennato capitolato speciale.

Resta fin da ora stabilito che il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore dodici precise dell'ottavo giorno successivo a quello della provvisoria aggiudicazione, e pertanto non sarà pubblicato apposito avviso, ove venissero presentate, in tempo utile, offerte di miglioramento in grado di ventesima, sarà, con nuovo avviso, indicato il fatto aumento, il giorno e l'ora dell'asta definitiva.

Tutti gli atti relativi all'appalto suddetto sono ostensibili a tutti in questa segreteria comunale durante le consuete ore di ufficio.

Serra S. Bruno, 6 giugno 1923.

Per il sindaco
V. Grenci.

15241 — A pagamento.

MUNICIPIO DI DECOLLATURA

IL SINDACO

Rende noto:

A parziale modifica dell'avviso d'asta del 15 maggio u. s. relativo ai lavori di appalto per l'acquedotto comunale, la data dell'asta viene prorogata al giorno 30 giugno corr. alla stessa ora.

Decollatura, 8 giugno 1923.

Il sindaco
A. Grandinetti.

Il segretario
P. Colosimo.

15230 — A pagamento.

Comune di Soriano nel Cimino

Avviso di secondo incanto

per l'appalto dei lavori di restauro all'ex Convento di S. Agostino

SI FA NOTO

che alle ore 10 del giorno 20 corrente, innanzi al sindaco o chi per lui, avrà luogo in questa residenza comunale il secondo esperimento d'asta, col met do della candela vergine, per l'appalto dei lavori di cui sopra, sulla somma di L. 42.151,92.

Si procederà alla aggiudicazione anche con un solo offerente.

Pel resto rimangono invariate tutte le disposizioni cui all'avviso del 28 maggio scorso.

Soriano nel Cimino, 8 giugno 1923.

Per il sindaco
Martini G.

Il segretario
E Carbonetti.

15240 — A pagamento

Avviso d'asta ad unico incanto

Essendo andato deserto l'incanto fissato per oggi per l'appalto del servizio di spazzamento, inaffiamento delle vie e piazze pubbliche della città e frazioni Valle e Picarelli, nonchè di rilevamento e trasporto ai luoghi di discarico delle immondizie di risulta, e sgombro delle nevi

SI RENDE NOTO

che con provvedimento del R. commissario il canone annuo da corrispondersi all'imprenditore, è stato elevato da L. 50.000 a L. 60.000 per spazzamento ed inaffiamento, e da L. 1000 a L. 2000 quello fissato per ogni nevicata.

Il nuovo esperimento in base ai canoni suindicati, avrà luogo con lo stesso sistema della scheda segreta e ad unico incanto, il giorno 16 corrente mese, alle 11 nel palazzo comunale.

Restano invariate tutte le condizioni riportate nell'avviso del 17 maggio u. s. inserito nel Foglio degli annunzi legali e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Avellino, 6 giugno 1923.

Il R. commissario
generale Corradi.

Il segretario generale
W. Tisacchi.

15242 — A pagamento.

Comune di Pontecagnano-Faiano

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 20 corrente, alle ore 10, su questa Casa comunale, innanzi al sindaco o chi per lui, si procederà a pubblici incanti, mercè candela vergine, per l'appalto della manutenzione stradale.

Durata anni sei.

Base d'asta L. 36.000 annue.

Offerte in ribasso non inferiori di L. 100.

Deposito provvisorio L. 3600 e L. 1000 per le spese, che cedono a carico dell'aggiudicatario.

Cauzione definitiva corrispondente ad un semestre dell'appalto.

Fatali per offerte ventesimo scadranno ore 12 del 4 luglio prossimo.

Atti visibili in segreteria nelle ore di ufficio.

Pontecagnano-Faiano, 4 giugno 1923.

Il vice segretario
G. Quaranta.

Visto, il sindaco
C. Crudele.

15244 — A pagamento.

Comune di Cilavegna Lomellina

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati pel miglioramento del ventesimo

SI FA NOTO

che con verbale in data odierna l'appalto del dazio consumo di questo Comune venne aggiudicato provvisoriamente per l'annuo canone di L. 40.000.

I fatali per l'aumento non inferiore al ventesimo scadranno alle ore 17 del giorno 18 giugno corrente.

I concorrenti dovranno uniformarsi a quanto è stabilito nel precedente avviso pubblicato il 26 maggio p. p. e nel relativo capitolato visibile presso la segreteria comunale.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile si procederà ad un nuovo, difinitivo incanto sul prezzo migliorato nel giorno 28 giugno corr., alle ore 10.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio.

Cilavegna, 9 giugno 1923.

Il sindaco
dott. Aldo Giudice.

Il segretario
dott. G. Seva.

15243 — A pagamento.

Ospedale Maggiore - Novara

Provvista delle carni

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione unica e definitiva

Martedì 26 giugno 1923, alle ore 10, avrà luogo un pubblico incanto, a partiti segreti, a norma degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della provvista delle carni di manzo e di vitello occorrenti all'Ospedale ed annesso Ospizio Esposti, durante il secondo semestre del volgente anno 1923.

L'aggiudicazione sarà definitiva, anche col concorso di un solo offerente, e seguirà a favore di chi avrà fatta la migliore offerta di ribasso unico percentuale sui prezzi stabiliti nel capitolato speciale visibile presso l'Ente ospitaliero.

Alla scheda scritta su carta da bollo da L. 2,10, dovrà unirsi il deposito di L. 1000 vincolato fino alla stipulazione del contratto.

Deposito definitivo L. 10.000.

Tutte le spese di ogni genere sono a carico del deliberatario, il quale dovrà fare preventivo deposito.

Novara, 7 giugno 1923.

Per l'Amministrazione
Achille Viganotti
segretario.

15248 — A pagamento.

Congregazione di Carità di Reggio nell'Emilia

AVVISO D'ASTA

per affittanza di fondo rustico

Nel giorno 28 giugno corrente, alle ore 14, nell'ufficio di presidenza dell'intestata Congregazione di Carità, via del Torrazzo n. 2 di questa città davanti al sottoscritto o chi per esso, si terrà un unico esperimento d'asta pubblica ad estinzione di candela vergine, per l'aggiudicazione definitiva, seduta stante, al migliore offerente, dell'affittanza novennale decorrenda dal S. Martino 11 novembre 1923, dello stabile « Sforza » in Villa S. Prospero degli Strinati di Reggio Emilia, ragioni di quest'O. P. della Carità, dotato di fabbricato rustico e dell'estensione di ett. 3,69,91 pari a biolche reggiane 12 tav. 47, così ridotta per lo stralcio di una striscia di terreno lungo la strada comunale di mq. 4226, affittata a parte insieme al limitrofo fabbricato ad uso civile.

L'asta sarà tenuta secondo le norme stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, e verrà aperta sulla pensione base di annuo L. 8859,34 (L. 700 la biolca).

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 50.

L'affittanza verrà stipulata con la clausola della revisione triennale del canone locatizio e sarà soggetta all'osservanza del capitolato generale per la conduzione dei fondi rustici della Congregazione e degli appositi patti speciali.

Per essere ammessi all'asta occorre farne domanda alla presidenza della Congregazione in carta da bollo da L. 2,40 entro e non più tardi delle ore 16 del giorno precedente a quello fissato per la gara, riportando rescritto di accettazione.

All'atto dell'apertura dell'asta, gli aspiranti ammessi dovranno depositare a garanzia dell'offerta, una somma corrispondente al 25 % della pensione base indicata sopra, e dovranno eseguire altro deposito di L. 1750 in conto spese d'incanto e contrattuali, quali spese tutte saranno a carico dell'aggiudicatario.

I capitolati e patti d'affittanza sono ostensibili a chiunque presso la segreteria della Congregazione nei giorni ed ore d'ufficio.

Reggio Emilia, 9 giugno 1923.

Il presidente ff.
A. Cavazzoni.

Il segretario
G. Ferrari.

15246 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 22 corrente, alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento d'asta, per la vendita del

Taglio della prima sezione del bosco « Valloscura » del comune di Polla

La vendita si farà giusta gli atti predisposti dalla R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvati con deliberazione consigliare 24 giugno u. s., in aumento del prezzo di base di L. 40.042.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a giorni otto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 50 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte almeno due concorrenti.

La vendita versà fatta a corpo e non a misura.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20.
2. Certificato di buona condotta
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall' Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.
5. Certificato d'identità personale, da esibirsi se richiesto dal sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica assoggettandosi alle disposizioni tutte del capitolato generale e speciale visibile in questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in quattro rate eguali giusta il capitolato.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 2500 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Termine assegnato pel taglio e trasporto: stagione silvana 1923-1924.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 7 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

15252 — A credito.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I - Contratti

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 26 corrente p. v., alle ore 9, in una sala di questa prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta, per la vendita delle

Zone incendiate Fossa del Piano, Calavrici e Varco del Ceraso del bosco « Faggeto » del comune di Fisciano.

La vendita si farà giusta il verbale di distacco della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione della Giunta municipale in data 10 aprile p. p. e modificato con atto consiliare 5 settembre p. p., n. 60, in aumento del prezzo di base di L. 17.222,73.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La vendita avrà luogo in un solo lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 50 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità da presentarsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa DD. PP. di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in 3 rate eguali.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, il capitolato la somma di lire 3000 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne conseguo saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pre-

giudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere **chiunque** dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i **motivi.**

Salerno, 3 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
15251 — A credito. Alberto Arcamone.

Arsenale R. esercito - Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 4 del mese di luglio 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale dell'Arsenale suddetto, situato in piazza Borgo Dora n. 3, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Correggiuoli di cuoio naturale per pistola a rotazione da truppa n. 3400.

Prezzo parziale L. 3,50.

Correggiuoli di cuoio naturale per pistola da carabiniere n. 9400.

Prezzo parziale L. 3,50.

Importo totale della provvista L. 44,800.

Somma per cauzione L. 4800

Termini per la consegna

Giorni 60 in 3 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Arsenale predetto nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarate nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa dell'Arsenale ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 5 giugno 1923.

Il relatore
15137 — A credito. A. Buscaglia.

R. PREFETTURA DI CATANZARO

AVVISO D'ASTA

ad incanto unico e definitivo a partiti segreti per l'accollo dei trasporti postali Catanzaro città-Stazione ferroviaria di Catanzaro Sala: per il trasporto dei pacchi postali al domicilio dei destinatari e vuotatura cassette d'impostazione per la città di Catanzaro

Dalle ore 10 alle ore 11 di mercoledì 27 giugno 1923, in una delle sale di questa prefettura, avanti il sig. prefetto, o chi per esso, avrà luogo l'appalto per l'accollo dei trasporti postali di cui sopra è cenno, da eseguirsi giornalmente secondo l'orario e l'itinerario che dall'Amministrazione saranno stabiliti senza limiti di tempo.

Il contratto con tutte le condizioni stabilite nel capitolato di oneri avrà principio dal 1° luglio 1923 e durerà fino al 31 dicembre 1924 e sarà regolato dalla cartella d'oneri 30 maggio 1923.

In corrispettivo del servizio l'Amministrazione delle poste pagherà all'accollatario, a rate mensili posticipate, l'annua somma che risulterà dalla deliberazione dell'appalto, in ribasso di quella di L. 56.500 sulla quale sarà aperto l'incanto.

AVVERTENZE

1. L'asta avrà luogo ad unico e definitivo incanto con abbreviazione di termini a soli dieci giorni mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente e facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, giusta le norme stabilite dagli articoli 87, lettera A, e 90, 5° e 6° capoverso, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

2. Saranno ammesse a fare partito soltanto le persone che

avranno fatto il deposito presso una tesoreria provinciale della somma di L. 5000 e che per provare le loro generalità, idoneità e solvibilità presenteranno i documenti qui appresso indicati di data non anteriore a quattro mesi:

a) certificato di penalità;

b) certificato di buona condotta morale, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

c) attestato, rilasciato da una prefettura a sottoprefettura, dalla quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica e i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

3. Le spese d'asta e le altre relative al contratto, del quale dovranno farsi tre copie legali per uso dell'Amministrazione, saranno a carico dell'accollatario.

4. Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva quando si presenterà un solo offerente.

5. La cartella d'oneri relativa all'appalto in parola, è visibile nella segreteria della prefettura durante le ore di ufficio.

A tutti coloro invece che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza del deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi l'accollatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto versare in numerario, nella Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.700, vincolandola a favore dell'Amministrazione.

Catanzaro, 6 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Leone.

15250 — A credito.

Regia prefettura della provincia di Bari

Avviso di rettifica

Si rende noto

che, nell'avviso d'asta pubblicato da questa prefettura il giorno 22 del mese di maggio ultimo scorso per l'appalto del servizio di fornitura dei viveri e combustibili occorrenti al reclusorio di Turi durante il periodo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 deve rettificarsi il lotto 10 riguardante il quantitativo del latte che deve essere di litri 70.000, invece di 7000, e per l'importo di L. 91.000 e non di L. 9100.

Di conseguenza l'ammontare complessivo del lotto 10 è di lire 92.000 e non di L. 10.100.

La data dell'incanto fissata pel giorno 13 corrente viene quindi rinviata al giorno 28 del corrente mese di giugno, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nel suddetto precedente avviso d'asta del giorno 22 maggio scorso.

Bari, 8 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Perrone dott. Giacinto.

15253 — A credito.

R. Prefettura della provincia di Lucca

Avviso di 2° incanto unico e definitivo
per l'appalto del servizio dei trasporti degli effetti postali
in Viareggio

Nel giorno 20 c. mese alle ore 10, si procederà in questa R. Prefettura, davanti all'mo sig. prefetto o a chi per esso, e con l'assistenza di un funzionario dell'Amministrazione postale, ad un pubblico incanto per l'appalto dei trasporti degli effetti postali, pel recapito dei pacchi, per la vuotatura delle cassette in Viareggio, pel servizio di scambio degli effetti postali nelle stazioni ferroviarie e tramviarie, alle condizioni stabilite nella relativa cartella d'oneri 14 marzo 1923 redatta dal Ministero delle poste e telegrafi e per il periodo di tempo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926

L'incanto avrà luogo a termini abbreviati di giorni dieci a norma degli articoli 87, lett. A e 90 5° e 6° capoverso, del regolamento generale di contabilità generale dello Stat , e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato al sig. prefetto per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'incanto sarà unico e definitivo, e perciò si farà luogo definitivamente all'aggiudicazione anche in base ad una sola offerta che riunisca le condizioni di cui al succ. art. 90

Le offerte dovranno essere incondizionate.

L'asta sarà aperta sulla somma di L 33.500.

I concorrenti all'asta dovranno presentare i eguenti documenti:

1. Certificato penale.

2. Certificato di buona condotta morale, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente.

3. Attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

4. Quietanza di deposito di L. 3350 rilasciata da una tesoreria del Regno.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a 4 mesi.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se nè valgano per fare a loro cura, le pratiche di svincolo del deposito provvisorio.

All'atto della stipulazione del contratto l'accollatario dovrà versare in numerario, nella Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8.000, vincolandola a favore dell'Amministrazione, oppure dovrà vincolare tante cartelle del Debito pubblico egualmente per il valore nominale di L. 8.000.

Tutte le spese d'asta e le altre relative al contratto faranno carico all'accollatario.

Presso la R. prefettura di Lucca nelle ore d'ufficio, è ostensibile la cartella d'oneri.

Lucca, 11 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. Mario Niccolini.

15254 — A credito.

N. 19.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 14 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la prefettura di Macerata avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada Nazionale n. 38 (Foligno-Loreto) compreso fra il confine perugino e la stazione ferroviaria di Tolentino, della lunghezza di m. 40.859,30, escluse le traverse di Castello di Serravalle, di Serravalle del Chienti, di Bavareto, di Muccia, di Polverina, di Campolarzo, di Valcimarra, di Borgo San Giovanni, di Belforte e di Tolentino, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 183.470,22, di cui L. 181.925,22 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte se-

grete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 19, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 16 aprile 1923.

I due capitolati, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Macerata nelle consuete ore d'ufficio.

Copie a stampa del capitolato speciale potranno aversi gratuitamente, facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni tre e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'Amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente fa pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 6 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore per tutto il tempo indicato all'art. 48 del capitolato speciale di appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da que-

sto Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 6200 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1500 se siano Cooperative o loro Consorzi in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 8 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15191 — A credito.

AVVISO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GROSSETO

La Ditta « Sclavi-Ricciarelli e Monaci » ha presentato, in data 5 marzo 1923, la domanda 4 gennaio 1923, per ottenere l'autorizzazione ad introdurre varianti nelle opere di utilizzazione di due moduli di acqua derivati dal fosso « Mannarina », in comune di Santa Fiora, con restituzione al fiume Fiora nello stesso Comune, la cui concessione venne richiesta dalla stessa Ditta con istanza 15 ottobre 1919, allo scopo di produzione di forza motrice.

L'ingegnere capo reggente
S. Narbone.

15114 — A pagamento.

Eccellentissimo sig. primo presidente e componenti la Corte di appello di Messina.

I coniugi Rigano Giuseppe fu Vincenzo e Rigano Giuseppa fu Domenico, domiciliati in Santa Teresa di Riva, pregano le Eccellenze Loro vol re omologare l'atto di adozione di Rigano Rosa Santa fu Santi, redatto il 13 corrente mese aprile.

Producono i documenti necessari.

Messina, 22 aprile 1923.

Avv. Domenico Scarcella.

Visto:

Si comunica al P. M. per informazioni e si delega il cav. Canzano per riferire in Camera di Consiglio.

Messina, 23 aprile 1923.

Per il primo presidente:
il presidente di sezione
Giannone.

La Corte di appello di Messina, in sede civile, composta dagli ill.mi sign ri:

1. Grande uff. Bonelli Aristide, primo presidente.
2. Cav. De Barbieri Emanuele Rodolfo, consigliere.
3. Cav. uff. Princi Andrea, id.
4. Cav. Canzano Gaetano, relatore, id.
5. Cav. Timpano Cristofaro, id.;

riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento del P. M. rappresentato dal sostituto procuratore generale del Re cav. Caldarera-Baille Emanuele, ha emesso il seguente

DECRETO.

Letto il ricorso che precede;
Visti i documenti allegati;
Udita la relazione del consigliere delegato e le orali conclusioni favorevoli del P. M.;

Si fa luogo

all'adozione di Rigano Rosa-Santa fu Santi e di Celi Giovanna nata in Santa Teresa di Riva il 26 aprile 1903, ivi residente, casalinga, da parte de coniugi Rigano Giuseppe fu Vincenzo e fu Laura Rosa-Santa, nato in Santa Teresa di Riva il 13 marzo 1865, e Rigano Giuseppa, fu Domenico e fu Rizzo Concetta, nata in Santa Teresa di Riva il 15 novembre 1865, ivi domiciliati.

Ordina

che il presente venga affisso e pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Santa Teresa di Riva e di Taormina, nonchè alla porta esterna di questa Corte di appello e della pretura del mandamento di Santa Teresa di Riva.

Ordina altresì che il presente sia inserito nel Foglio degli annunzi giudiziari di questo distretto e nel giornale ufficiale del Regno, e che quindi siano apportate le annotazioni di legge in margine dell'atto di nascita della adottata Rigano Rosa-Santa fu Santi nei registri dello stato civile.

Così deliberato oggi li 14 maggio 1923.

Il primo presidente
Bonelli.

Il cancelliere
Gumera.

Registrato in Messina a 21 maggio 1923, n. 1326 vol 170, foglio 7 atti giudiziari. Esatte L. 224.20 dal sig. Rigano Giuseppe.

E' compresa la tassa di bollo speciale in L. 24 dovute sul provvedimento che questo analoga.

Il ricevitore: Bratti.

Messina, 29 maggio 1923.

Il cancelliere.

15022 — A pagamento.

Il cancelliere della Corte di appello di Catanzaro

rende noto

che la suddetta Corte fece luogo all'adozione fatta dai coniugi Speziale Francesco Saverio Guglielmo fu Raffaele e Giuliani Adelina Rosaria fu Gaetano a favore di Benedetti Candida di genitori ignoti, con atto 13 maggio 1923, debitamente registrato.

Si rilascia a richiesta degli interessati per la inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Catanzaro, giugno 1923.

Il cancelliere: G. Diaco.

15073 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 6 giugno 1923, la Corte d'appello di Casale omologò l'atto 21 scorso maggio, col quale la signora Ricciardi Artemisia Emma Delfina in Omedè, residente in Asti, adottò la signorina Maria Teresa, di ignoti, nata a Buenos Ayres, di anni 21, residente in Asti.

Casale, 7 giugno 1923.

Avv. Jublin.

15131 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Con decreto 5 gennaio 1923, pubblicato mediante affissione il 23 maggio, il tribunale di Firenze, su ricorso in data 11 dicembre 1922 di Emma Borini nei Martelli la quale chiedeva la dichiarazione di assenza del proprio marito Guido Martelli fu Jacopo, che dal 1912, non ha dato più notizie di sè alla famiglia, ha ordinato che siano assunte le informazioni ed eseguite le pubblicazioni e notificazioni di che all'art. 23 Codice civile.

Francesco Giordani

15132 — A pagamento.

ADOZIONE

Si rende noto

che con decreto 23 maggio-1° giugno 1923 la Corte d'appello di Roma omologando l'atto di reciproco consenso 25 aprile 1923 dichiarava farsi luogo all'adozione di Resel Elena fu Giorgio nata in Roma il 6 luglio 1897 da parte di Resel Francesco fu Giorgio da Palermo.

Roma, 9 giugno 1923.

avv. Giuseppe Culla.

15154 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. Dario Peruzzi, direttore. Tipografia delle Mantellate.